COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

LVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIFREDI

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 763

Disegno e proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del Tesoro. (3175);

FODERARO ed altri: Norme per la sistemazione del personale statale già alle dipendenze del disciolto Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (607);

CAPPUGI ed altri; Estensione al personale già appartenente all'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura dei benefici di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 (656);

RUSSO SPENA RAFFAELLO; Provvedimenti a favore del personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (1299). 763

PRESIDENTE 763, 764, 766, 767, 768, 769, 771, 775, 776, 777, 780, 781, 784, 785, 787, 788, 789, 790, 794, 795, 796

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il Tesoro.* 764, 767, 775, 781, 783, 791, 795

NANNUZZI 765, 770, 771, 775, 781, 787, 788, 790, 791

JACOMETTI 766

LUZZATTO 766, 783, 791

BERRY, *Relatore* 767, 768, 770, 771, 775, 776, 777, 781, 784, 785, 787, 789, 790, 791

BOGONI 783

TURNATURI 795

Votazione segreta:

PRESIDENTE 796

La seduta comincia alle 9,35.

BERRY, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per la seduta odierna, l'onorevole Bogoni sostituisce l'onorevole Corona Achille.

Seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del Tesoro (3175) e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Foderaro ed altri: Norme per la sistemazione del personale statale già alle dipendenze del disciolto Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (607); Cappugi ed altri: Estensione al personale già appartenente all'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (UNSEA) dei benefici di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 (656); Russo Spena Raffaello: Provvedimenti a favore del personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (1299).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento dei ruoli del perso-

nale dell'Amministrazione centrale del tesoro » (3175) e, delle proposte di legge, d'iniziativa dei deputati Foderaro, Radi, Germani, La Penna, Pintus, Battistini, Vedovato, Carcaterra, De' Cocci, Forlani: « Norme per la sistemazione del personale statale già alle dipendenze del disciolto Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura » (607); d'iniziativa dei deputati Cappugi, Berry, Colleoni, Bianchi Gerardo: « Estensione al personale già appartenente all'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dei benefici di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 » (656) e, d'iniziativa del deputato Russo Spena Raffaello: « Provvedimenti a favore del personale dei soppresso ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura » (1299).

Sul disegno di legge n. 3175, nel testo proposto dal Relatore, del quale è relatore l'onorevole Berry, vi è il parere favorevole della V Commissione (Bilancio) e della VI Commissione (Finanze e tesoro). Sulle proposte di legge nn. 607, 656, 1299, di cui è relatore l'onorevole Piccoli, vi è il parere della V Commissione (Bilancio).

Si tratta di procedere all'esame del testo predisposto dal Relatore, onorevole Berry, concernente il disegno e le proposte di legge, testo che risulta coordinato con il provvedimento, già da noi approvato nelle precedenti sedute, relativo agli organici della Amministrazione provinciale del tesoro.

Prima di dare la parola all'onorevole Berry perché voglia riferire alla Commissione sul testo da lui predisposto, d'intesa con il Governo, e che egli propone quale testo base per il passaggio all'esame degli articoli di questo disegno di legge, sentiamo l'onorevole Rappresentante del Governo il quale ha chiesto la parola per una dichiarazione preliminare.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Devo chiedere un breve rinvio della discussione del provvedimento all'ordine del giorno, conformemente ad una richiesta avanzata dall'onorevole Ministro per la riforma della pubblica amministrazione.

Questa richiesta è motivata dal fatto che il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione intende avere informazioni e ragguagli dai competenti organi dell'amministrazione e, quindi un quadro completo delle esigenze dell'Amministrazione stessa. Peraltro, per quei provvedimenti che già si trovino all'esame delle singole commissioni legislative, lo stesso onorevole Ministro si dichiara a disposizione delle Commissioni interessate per dare tutti quei chiarimenti che si ritenessero necessari. Credo che il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione abbia già inoltrato personalmente questa preghiera agli onorevoli presidenti delle Commissioni della Camera e del Senato.

Comunque, il breve rinvio che io chiedo non significa affatto che il disegno di legge all'ordine del giorno della seduta di oggi non debba proseguire nel suo *iter*. Perché, infatti, nella richiesta stessa dell'onorevole Ministro per la riforma della pubblica amministrazione vi è esplicitamente precisato che si chiede di rinviare solo quei provvedimenti che, data la loro particolarità, non possono, per il momento, essere avviati a soluzione. Sarebbe, quindi, opportuno sentire in questa sede, e a proposito di questo particolare provvedimento, lo stesso onorevole Ministro per la riforma della pubblica amministrazione. Stamane, però, egli è purtroppo impossibilitato ad essere presente ai nostri lavori perché impegnato in una riunione con i rappresentanti sindacali dei pubblici dipendenti.

Per le ragioni suesposte, appunto, io devo chiedere un breve rinvio della discussione del provvedimento.

PRESIDENTE. Quanto ha detto ora l'onorevole Sottosegretario di Stato mi porta a leggere alla Commissione il testo di un telegramma che ho ricevuto in questi giorni, a firma dell'onorevole Ministro per la riforma della pubblica amministrazione. Si tratta di un messaggio del quale sono destinatari tutti i presidenti delle Commissioni parlamentari della Camera e del Senato che trattano materia attinente al rapporto di pubblico impiego, nonché gli onorevoli Ministri La Malfa dottor Ugo, Tremelloni dottor Roberto e il Sottosegretario Delle Fave dottor Umberto. Ecco il testo del telegramma:

« Mi permetto comunicare che, allo scopo di poter presentare un provvedimento di riforma della pubblica amministrazione che comprenda anche il riordinamento degli organici e il trattamento economico del personale, è necessario venga rinviata la discussione di quelle proposte di legge che contribuirebbero ad ulteriormente complicare una situazione di per sè già difficile. Naturalmente, sono a disposizione per ogni chiarimento e per l'esame di quei provvedimenti che per il loro carattere dovessero egualmente essere trattati. — *Firmato*: MEDICI, *Ministro per la riforma della pubblica amministrazione* ».

Ora, questo messaggio pone una questione: la sua applicazione specifica, al caso attuale di fronte alla richiesta che è stata fatta dall'onorevole Sottosegretario per il tesoro.

Faccio presente che, se le notizie in mio possesso sono esatte, nei giorni scorsi, dopo l'arrivo di questo telegramma, al Senato è stata continuata la discussione del disegno di legge relativo al riordinamento del Ministero delle finanze che noi approvammo in passato e che si trova attualmente all'esame dei colleghi dell'altro ramo del Parlamento.

Sempre se le mie informazioni sono esatte, da parte dell'onorevole Ministro delle finanze, Trabucchi è stato precisato che questo messaggio del Ministro Medici non doveva intendersi riferito ai provvedimenti già in corso di esame.

Comunque, noi, qui ci troviamo davanti ad una precisa richiesta di rinvio avanzata dall'onorevole Rappresentante del Governo, sulla quale richiesta occorre prendere una decisione.

NANNUZZI. Diciamo subito che da parte nostra siamo contrari all'accoglimento di questa richiesta !

L'onorevole Sottosegretario di Stato ha precisato che si tratta soltanto di un breve rinvio. La nostra impressione, tuttavia, è che la sua affermazione sia nettamente in contrasto con il contenuto del telegramma, il quale parla di un rinvio per consentire lo studio e il coordinamento di dati e informazioni necessari per la presentazione di un provvedimento di carattere generale di riforma della pubblica amministrazione. Il che, ovviamente, richiederà un lungo periodo di tempo. Di questo problema si parla da quando è stato istituito il Ministero per la riforma della pubblica amministrazione e, quindi, da molti anni ormai. E, sembra che ora il Ministro Medici, nel giro di pochi mesi, sia intenzionato a concludere il suo lavoro al riguardo... ! Comunque, trattandosi di un rinvio, certamente, a lungo termine, noi pensiamo la questione non possa essere risolta così, con una richiesta formale, quale quella che è stata qui avanzata dal Ministro per la riforma della pubblica amministrazione per il tramite del Sottosegretario di Stato per il tesoro, in quanto i problemi attualmente, di fronte al Parlamento, come questo all'ordine del giorno di stamane della nostra Commissione e come pure gli altri relativi ai dicasteri dell'agricoltura, delle finanze, non possano contrastare affatto con quelli che possono essere gli orientamenti in materia di riforma generale della pubblica amministrazione. Si tratta, in essi, di problemi particolari che riguardano ed interessano esclusivamente la revisione degli organici e l'adeguamento di essi alle esigenze attuali delle singole amministrazioni interessate.

Noi teniamo a ricordare con quanto calore e con quale capacità espressiva e di persuasione il Ministro delle finanze abbia partecipato ai nostri lavori ed abbia in quella occasione sostenuto la assoluta necessità, per la sua amministrazione, di portare a buon fine e quindi concludere l'esame del provvedimento riguardante l'amministrazione finanziaria, rischiandosi in mancanza di ciò – egli precisava allora – il blocco dell'attività o, in ogni caso, l'impossibilità da parte dell'amministrazione di portare avanti la sua attività, ecc.

Adesso, il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione ci viene a dire il contrario: e cioè, che è possibile bloccare tutto, senza danno per l'Amministrazione in attesa della riforma generale !

A nostro avviso, il Ministro Medici ci permette di non tener conto, nel caso in esame, della sua richiesta, in quanto egli stesso ammette nel suo messaggio che provvedimenti particolari possano essere discussi fino alla conclusione del loro *iter*, sino alla loro approvazione. Questo che è sottoposto stamane al nostro esame si deve, appunto, considerare un provvedimento particolare, così come tutti gli altri provvedimenti specifici che noi abbiamo in precedenza esaminati ed approvati e che riguardano i ruoli del Ministero della sanità, della Marina mercantile, dell'agricoltura, e così via. Tutti provvedimenti particolari, ripeto, relativi a singoli dicasteri e che non intaccano quella che è la struttura generale di queste amministrazioni e che pertanto potevano e possono, come tali, venire approvati.

Per queste ragioni noi riteniamo che la richiesta di un rinvio debba essere respinta. Anche perché, poi – e concludo – l'onorevole Sottosegretario di Stato, Natali, sa che, nel caso di questo ultimo provvedimento, come pure degli altri consimili, essi sono il frutto di una pressione, di un'azione che si è manifestata attraverso una trattativa e quindi una discussione svoltasi tra organizzazioni, tutte le organizzazioni sindacali rappresentanti i dipendenti dei ministeri delle finanze, del tesoro e degli uffici provinciali del tesoro, e i rispettivi Ministri o Sottosegretari. Questa trattativa è ormai in atto da circa un anno e mezzo ed ora sta finalmente per giungere a conclusione. Ecco però che, nel momento

stesso in cui sta per concludersi, in presenza delle legittime aspettative del personale interessato ad una conclusione positiva, quale quella che è stata praticamente concordata tra organizzazioni sindacali di categoria e rappresentanti del Governo, ci si viene a chiedere qui, da parte di uno dei membri, certamente dei più autorevoli, del Governo, ma che non rappresenta direttamente queste singole amministrazioni, di sospendere, bloccare *l'iter* del provvedimento in corso di esame!

Che cosa rappresenterà questo per il personale?

Io già so che c'è una presa di posizione che non può non preludere ad un nuovo ritardo. Abbiamo oggi necessità che questo avvenga? Se la cosa fosse stata concordata coi rappresentanti dei lavoratori, l'avrei anche potuto comprendere. Invece ora si chiede alla Commissione di sospendere l'esame del provvedimento, con la possibilità che questo provochi una reazione dei dipendenti dei ministeri finanziari che da tanto tempo stanno attendendo. Chiedo pertanto di respingere la richiesta, considerando improrogabile l'esame del provvedimento.

JACOMETTI. A me pare che il punto fondamentale sia sapere di quanto tempo presso a poco il Ministro chiede che si rinvii l'esame di questo disegno di legge. Si tratta di qualche settimana o di qualche anno? Io non so. La questione è molto complessa.

Perché l'onorevole Ministro non ci illustra direttamente il suo orientamento e ci spiega quel che richiede?

PRESIDENTE. Insomma, l'onorevole Jacometti proporrebbe di invitare il ministro per la riforma della pubblica amministrazione a riferirci, nella prossima seduta, i criteri generali ai quali intende attenersi.

LUZZATTO. In questa materia abbiamo tre provvedimenti concernenti, rispettivamente, l'Amministrazione finanziaria, l'Amministrazione periferica del tesoro e l'Amministrazione centrale del tesoro. Recentissimamente abbiamo approvato il disegno di legge relativo all'Amministrazione periferica del tesoro, il che ci facilita il lavoro nell'esame dell'altro disegno di legge sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del tesoro che è oggi all'ordine del giorno.

Anche per un andamento armonico e coordinato del nostro lavoro, sarebbe auspicabile che noi approvassimo questa mattina il provvedimento (da quello che ho sentito dire dai colleghi non è affatto lungo e complesso) e lo trasmettessimo senz'altro, al Senato.

In Senato, il Ministro della riforma avrà la possibilità di proporre tutti gli emendamenti che ritiene opportuni. In conseguenza, ove il Governo ritenga di modificare le sue prospettive in merito a questo provvedimento, ha la possibilità di farlo. Mi pare che se noi lo trasmettiamo al Senato, in modo che detto Concesso abbia tutta la possibilità e tutto il materiale per poter esaminare la materia che abbiamo discussa, noi facilitiamo *l'iter* di tutti e tre i provvedimenti.

Mi pare che sia molto più semplice e corretto che il Ministro della riforma della pubblica amministrazione, d'intesa col ministro competente, presenti il blocco degli eventuali emendamenti al Senato, per fare in modo che le eventuali modifiche vengano proposte ed eventualmente apportate al complesso dei provvedimenti stessi. Perciò la soluzione migliore è quella di concludere l'esame del provvedimento all'ordine del giorno approvandolo e trasmettendolo al Senato che potrà adottare le sue determinazioni, avendo un quadro completo della materia relativa agli organici dei Ministeri delle finanze e del tesoro.

Concludendo, propongo che la Commissione prosegua nell'esame del provvedimento all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Alle considerazioni svolte dagli onorevoli che sono intervenuti fin'ora, vorrei aggiungere, come presidente, alcune altre.

Nella nostra seduta di mercoledì scorso, quando terminammo l'esame del provvedimento relativo al personale dell'Amministrazione periferica del tesoro, l'onorevole Sottosegretario per il tesoro, facendo presente che un certo sentimento di disagio avrebbe potuto nascere fra il personale, in conseguenza del fatto che il provvedimento relativo agli organici dell'Amministrazione periferica era stato approvato e ancora non era stato approvato, invece, il provvedimento concernente il personale dell'Amministrazione centrale del tesoro, avrebbe desiderato che noi avessimo proceduto in quella stessa seduta all'approvazione anche del testo che oggi è al nostro esame. Ciò non fu possibile per ragioni di tempo, e per ragioni relative ad altri impegni parlamentari. Però io, come presidente, interpretando il pensiero unanime della Commissione, ebbi a dichiarare, che il rinvio non significava affatto che *l'iter* del provedimento si sarebbe arrestato, significava soltanto un breve rinvio, impegnandomi

a che, nella nostra seduta di oggi, il provvedimento fosse posto al primo punto dell'ordine del giorno e che si sarebbe fatto tutto il possibile perché, nella seduta stessa, si fosse concluso il relativo *iter*.

A me sembra che quelli che potrebbero essere gli orientamenti del Ministro della riforma non possano incidere sull'*iter* del nostro lavoro, per quanto attiene al provvedimento all'ordine del giorno, perché quest'ultimo è intimamente connesso con l'altro, concernente i ruoli organici dell'Amministrazione periferica del Ministero del tesoro. La connessione dei due provvedimenti è tale che io avevo creduto, unitamente col Relatore, di fondere i due provvedimenti in uno solo, al fine di evitare la possibilità di soluzioni non omogenee. Non si è potuto farlo per ragioni tecniche, ma l'essenza unitaria dei due provvedimenti sussiste. Queste considerazioni dovrebbero indurci a riprendere l'esame del provvedimento, approvarlo e trasmetterlo al Senato e a ritenere che, in quella sede, il Governo può far presenti i criteri che intende seguire, proponendo le eventuali modifiche che devono, ovviamente, riferirsi ad entrambi.

Per questo io mi permetterei di pregare l'onorevole Natali di voler riconsiderare la sua richiesta e di mantenere la posizione assunta mercoledì scorso quando ha chiesto insistentemente che il provedimento all'ordine del giorno di oggi proseguisse celermente nel suo *iter*. E siccome, evidentemente, un impedimento categorico non può e non deve venire ai lavori parlamentari, da una richiesta generica del Governo come quella di cui ho dato lettura, ritengo che noi possiamo terminare nella seduta di oggi l'esame del provvedimento.

Quanto ha osservato l'onorevole Jacometti, in merito all'opportunità di sentire dalla viva voce del ministro i criteri cui intende informare il lavoro dei suoi uffici, è estremamente opportuno, ed io vorrei chiedere che in una prossima seduta l'onorevole Medici venga ad esporre alla nostra Commissione i criteri cui intende adeguare l'indirizzo della sua attività.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il motivo del rinvio che avevo chiesto – e, di fatto, ho parlato di « breve rinvio » ! – consisteva proprio nella volontà, nella speranza dell'onorevole Ministro Medici di poter egli stesso, illustrare nel corso della discussione di questo provvedimento, quelli che sono i suoi orientamenti di carattere generale in materia di riforma della pubblica amministrazione. Ed avevo aggiunto che l'onorevole Ministro lo avrebbe senz'altro fatto oggi stesso, ove non fosse stato impegnato in quella riunione di carattere vasto, più generale, con le organizzazioni sindacali, in corso di svolgimento proprio stamane, per l'esame dei problemi dei dipendenti statali.

È questo il significato del rinvio che io chiedevo. Mi rendo conto dell'esattezza dell'osservazione dell'onorevole Presidente, il quale ha voluto richiamare qui una mia richiesta, avanzata nella precedente seduta di questa Commissione. E, io non posso, evidentemente, non essere su quella stessa linea anche stamane, perché i provvedimenti per il personale dell'Amministrazione provinciale e quello per il personale dell'Amministrazione centrale del tesoro e, direi, del pari quello per il personale delle finanze, sono collegati fra loro. Per cui, se dovessi esprimere il mio personale parere, a mio avviso, l'*iter* dovrebbe essere quello di investire il Senato dell'esame di tutti questi provvedimenti entro questo stesso mese di giugno.

Mi sono fatto soltanto portavoce, in questo caso, di una richiesta dell'onorevole Ministro per la riforma della pubblica amministrazione, il quale desidera essere ascoltato in questa sede circa gli orientamenti da seguire in futuro per la materia della disciplina del rapporto di pubblico impiego. Comunque non mi dilungo oltre e mi rimetto, circa la mia richiesta di un breve rinvio, alle decisioni della Commissione !

PRESIDENTE. Allora, come gli onorevoli colleghi hanno sentito, l'onorevole Rappresentante del Governo si rimette alla Commissione. Il che significa, evidentemente, che egli non ritira la richiesta di un rinvio. Dico questo per sapere se dovrò porre o meno ai voti questa richiesta.

Sentiamo il parere dell'onorevole Relatore.

BERRY, *Relatore*. Vorrei soltanto far presente che ci troviamo davanti un provvedimento che è stato presentato alla Camera circa un anno fa, e più esattamente nella seduta del 6 luglio 1961. La formulazione di questo disegno di legge è stata oggetto di lunghi esami, da quanto si rileva scorrendo la relazione che la presenta; da quanto io stesso ho potuto personalmente apprendere dai numerosi contatti avuti con i più alti esponenti dell'amministrazione interessata, il provedimento ha carattere d'urgenza, per cui penso sia necessario approvarlo quanto prima possibile.

Per questi e per tutti gli altri motivi che sono stati ampiamente illustrati dall'onore-

vole Presidente, dagli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto e che sono stati anche confermati dallo stesso onorevole Sottosegretario di Stato, io ritengo si possa e si debba senz'altro procedere all'esame dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni od obiezioni, poiché il Relatore propone di iniziare l'esame degli articoli, il Governo si rimette alla Commissione, pongo senz'altro in votazione la proposta dell'onorevole Berry per il passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge, n. 3175, in questa stessa seduta.

(*È approvata*).

Prego l'onorevole Relatore di volere, sia pure rapidamente, riferire alla Commissione in merito a questo provvedimento.

BERRY, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, riferisco molto brevemente, anzitutto proponendo alla Commissione di voler procedere all'esame di questo provvedimento adottando quale testo base della discussione il nuovo testo unificato da me predisposto, d'intesa con il Governo, concernente il disegno di legge, n. 3175, e le proposte di legge, nn. 607, 656 e 1299.

Si tratta di un testo coordinato altresì con l'altro provvedimento, già da noi approvato nella precedente seduta, relativo agli organici dell'Amministrazione provinciale del tesoro, per cui non credo di dovermi soffermare a lungo nell'illustrazione di esso, limitandomi al riguardo a richiamare la relazione svolta precedentemente, in occasione, appunto, della discussione del disegno di legge, n. 2903, concernente le integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento degli Uffici provinciali del tesoro.

Su un solo punto vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi, e precisamente su quello di cui all'articolo 1 del nuovo testo che io propongo all'esame della Commissione, concernente la istituzione *ex novo*, presso il Ministero del tesoro, di una Direzione generale dei servizi speciali del contenzioso.

Com'è noto, in sede di riordinamento delle attribuzioni d'ordine valutario disposto con il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, e con il successivo decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, restarono demandate alla specifica competenza del Ministero del tesoro i particolari servizi inerenti al movimento dei capitali dall'estero in Italia e, conseguentemente, la trattazione delle vertenze, in sede contenziosa, relative agli accertamenti afferenti le infrazioni sul commercio delle valute e sulla applicazione delle norme relative al commercio stesso.

Tale importantissimo servizio, che comporta l'esame delle controversie derivanti da tali infrazioni, è affidato ad un apposito ufficio, presso il quale ha sede una Commissione consultiva costituita da alti Magistrati e da alti funzionari dei Ministeri del tesoro, delle finanze (dogane), del commercio estero, della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi.

Queste vertenze comportano complesse istruttorie attinenti a questioni di diritto in materia di contenzioso amministrativo e si concludono con provvedimenti specifici – decreti – emanati dal Ministero del tesoro.

Attesa la particolarità e la importanza della materia e stante le numerosissime controversie nascenti dalla non facile conoscenza di tutte le norme da parte degli operatori e degli agenti accertatori, s'impone una specifica trattazione che ben potrà essere svolta da un organo direttoriale, che indirizzi compiutamente il complesso lavoro da svolgere. Tale materia viene perciò attribuita alla istituenda Direzione generale dei servizi speciali, che, fra gli altri compiti, potrà assicurare la disciplina del servizio.

In connessione a tale particolare servizio, si rende opportuno attribuire a detta direzione generale l'istruttoria e la trattazione dei ricorsi riguardanti vertenze giuridiche e controversie amministrative indirizzati al Ministero del tesoro, ma che, spesso, per la loro non specifica individuazione della materia, non possono rientrare nella specifica competenza delle singole Direzioni generali.

In tal modo, attraverso una visione unitaria di tutta questa materia del contenzioso afferente al Ministero del tesoro, sarà possibile alla nuova Direzione generale provvedere alla necessaria istruttoria ed al suo ulteriore *iter* ed è certo che trattasi di materia molto delicata in quanto viene svolta a presidio degli interessi legittimi e delle aspettative legittime dei cittadini che hanno siffatti rapporti con l'Amministrazione del tesoro.

Fra le vertenze di cui trattasi non vanno tralasciate, quelle relative allo stralcio dei servizi degli affari di guerra, specie quelli riferentisi alla regolazione dei rapporti tra i dipendenti delle Aziende bancarie che operavano nei territori già di sovranità italiana ceduti in conseguenza del trattato di pace – legge 12 febbraio 1955, n. 44, – nonché quelle relative alla estensione dei benefici combat-

tentistici in favore dei dipendenti da istituti ed enti di diritto pubblico - legge 1° luglio 1955, n. 565 - e quelle afferenti ai mutui concessi per le ricostruzioni delle zone sinistrate d'Italia.

Inoltre, viene ad aggiungersi l'esigenza di attribuire alla istituenda Direzione generale anche i servizi che, a norma dell'articolo 1 della legge 29 aprile 1953, n. 430, vennero demandati al Ministero del tesoro, e cioè:

a) la trattazione delle questioni inerenti la liquidazione delle passate gestioni attive e passive dei governi coloniali, nonché quelle inerenti alla resa dei conti e alla revisione dei conti arretrati ai sensi del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 1180 e successive modificazioni.

b) le attribuzioni già affidate all'ufficio per gli affari del soppresso M.A.I. alle dipendenze della Presidenza del Consiglio, contenute nel n. 2 e nell'ultimo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1954, n. 1414.

Questi importanti servizi, che in atto costituiscono due divisioni organiche presso il Ministero del tesoro, si occupano dello stato giuridico e di tutte le questioni connesse con i rapporti di impiego del personale ex-Africa e del trattamento economico del personale stesso.

Infine, alla istituenda direzione generale - in dipendenza della prassi giurisprudenziale che si andrà formando in relazione ai compiti del Contenzioso ad essa attribuiti - sarà opportuno affidare gli studi, le ricerche, le rilevazioni statistiche, nonché la compilazione dei massimari inerenti a tale complessa materia e la pubblicazione degli atti ufficiali del Ministero.

Alle dipendenze e sotto la vigilanza della istituenda direzione generale sarà assegnata anche l'importante biblioteca del Ministero, che specie nel campo dell'economia e delle finanze è fonte continua di consultazione da parte di studiosi e cultori di tali discipline.

Resto a disposizione degli onorevoli colleghi per dare tutte le spiegazioni del caso, nel corso dell'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Berry e chiedo se qualcuno desidera intervenire su quanto esposto dal Relatore.

Poiché nessuno chiede di parlare pongo in votazione la proposta di scegliere come testo base per la discussione il nuovo testo predisposto, d'intesa con il Governo, dall'onorevole Berry.

(*È approvata*).

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Presso il Ministero del tesoro, è istituita la Direzione generale dei servizi speciali e del contenzioso ».

Poiché non vengono proposti emendamenti, se non vi sono osservazioni od obiezioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« I ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale del tesoro e della Direzione generale delle pensioni di guerra, di cui ai quadri 11, 29, 49, 69, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed ai quadri 11, 30, 51, 72 allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti da quelli di cui ai quadri allegati alla presente legge.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, la equiparazione fra le qualifiche contemplate nei predetti ruoli organici e quelle previste dagli articoli 153, 171, 180 e 188 del citato decreto è effettuata, ove occorra, in base ai rispettivi coefficienti di stipendio ».

Poiché non vi sono emendamenti, se non vi sono osservazioni od obiezioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« Gli impiegati dei ruoli aggiunti, istituiti a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in corrispondenza dei ruoli organici di cui ai quadri I, II, III, IV, annessi alla presente legge sono collocati nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici di cui agli stessi quadri, con decorrenza dal 1° febbraio 1962.

La disposizione di cui al precedente comma è applicabile, a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli impiegati appartenenti ai reparti dei danni di guerra presso le Intendenze di finanza, inquadrati nei ruoli aggiunti corrispondenti ai ruoli organici delle direzioni provinciali del Tesoro, che, alla data stessa, prestino servizio presso l'Amministrazione centrale del Tesoro.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti degli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge nell'Amministrazione cen-

trale del Tesoro, il cui inquadramento nei ruoli aggiunti corrispondenti ai ruoli organici menzionati nel precedente articolo 1 o nei ruoli aggiunti corrispondenti ai ruoli organici delle Direzioni provinciali del Tesoro sarà disposto successivamente alla data predetta. Il collocamento di tali impiegati nei ruoli organici avrà la stessa decorrenza dell'inquadramento nei ruoli aggiunti, ma non potrà comunque essere anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge. La relativa domanda dovrà essere presentata dai detti impiegati che saranno inquadrati nei ruoli organici delle Direzioni provinciali del Tesoro entro sessanta giorni dalla data in cui avranno ricevuto comunicazione dell'inquadramento nei ruoli aggiunti.

Il personale di cui ai precedenti commi è inserito nelle predette qualifiche dei ruoli organici dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti – intesi come tali anche quelli che verranno collocati ai sensi degli articoli 5, 20, 21 e 22, primo comma, della presente legge – conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.

Ove gli impiegati collocati nei ruoli organici ai sensi del presente articolo siano in possesso della anzianità richiesta ai fini della ammissione ai concorsi per merito distinto ed agli esami di idoneità per le promozioni a direttore di sezione ed a primo segretario, nonché ai fini dell'ammissione al concorso ed agli scrutini per la promozione a primo archivista, e ai fini dell'ammissione agli scrutini per la promozione a commesso, tale anzianità si attribuisce, per gli stessi fini, agli impiegati di cui al precedente comma, già appartenenti ai ruoli organici, che li precedono nel ruolo.

Il collocamento nei ruoli organici degli impiegati di cui al presente articolo è disposto anche in soprannumero, da riassorbirsi in ragione di metà delle successive vacanze.

Gli impiegati già appartenenti ai ruoli speciali transitori e ai ruoli aggiunti che siano stati inquadrati nei corrispondenti ruoli organici, in applicazione di disposizioni legislative o a seguito di concorsi, possono conseguire, a domanda, da presentarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento eventualmente più favorevole cui avrebbero avuto diritto a norma del presente articolo, ove fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o ruoli aggiunti.

Al personale di cui al comma precedente è riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianità complessiva del servizio prestato nel ruolo aggiunto o nel ruolo ordinario ».

BERRY, *Relatore*. Propongo alcuni emendamenti, alcuni puramente formali, altri di sostanza, per una migliore correlazione di questo articolo con quanto da noi già approvato per il personale dei servizi periferici dell'amministrazione del tesoro. Si tratta di sostituire al terzo comma l'espressione « ruoli organici menzionati nel precedente articolo 1 », con quella più esatta: « ruoli organici menzionati nel primo comma ».

Poi, proseguendo, sempre al terzo comma, propongo di sostituire l'espressione: « anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge », con la seguente: « anteriore alla data del 15 febbraio 1962 », così come già abbiamo fatto per il personale dell'amministrazione provinciale del tesoro.

Quindi, al quarto comma, dopo le parole: « dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti », propongo che si aggiunga l'espressione seguente: « alla data di entrata in vigore della presente legge ». E, questo, ad evitare turbamenti nella posizione di organico tra gli impiegati!

Alla fine del successivo quinto comma, quindi, propongo che dopo le parole: « che li precedono nel ruolo », si aggiungano le seguenti: « ferma restando ad ogni effetto la efficacia delle promozioni conferite dopo il 1° febbraio 1962 nelle qualifiche menzionate nel presente comma e nelle qualifiche inferiori ».

NANNUZZI. Desidero fare un'osservazione al primo comma. L'allargamento dei ruoli organici serve a permettere l'assorbimento nei ruoli di tutti gli impiegati che vengono collocati nelle corrispondenti qualifiche. Nel caso degli impiegati dei danni di guerra questo non è stato fatto, ci si è tenuti al di sotto.

Dall'amministrazione si è tenuto conto dell'esigenza di soddisfare tutte le esigenze prospettate?

Questa specificazione « in soprannumero » a che cosa tende?

BERRY, *Relatore*. Gli organici dell'amministrazione centrale del tesoro sono stati ampliati in maniera da consentire l'eliminazione totale dei ruoli aggiunti.

È da tener presente che con questa norma noi abbiamo consentito l'inserimento nei ruoli contemplati tanto dall'articolo 3 della legge attualmente al nostro esame, così come dall'articolo 31 del disegno di legge n. 2903, di personale proveniente da altri ruoli.

Questi termini sono contenuti nell'articolo 31 del provvedimento concernente le Direzioni provinciali del Tesoro, nonché negli articoli 2 e 3 del disegno di legge che stiamo attualmente esaminando. In conseguenza di questo fatto è stato difficile contarli. Pertanto la norma contenuta nel terz'ultimo comma dell'articolo 3 che stiamo esaminando, sulla quale ha richiamato la vostra attenzione il collega Nannuzzi, è identica al comma 3 dell'articolo 31 del disegno di legge concernente le Direzioni provinciali del Tesoro.

È una norma di salvaguardia, allo scopo di consentire, in ogni caso, che tutto il personale possa entrare nei ruoli organici, con totale abolizione dei ruoli aggiunti.

NANNUZZI. Ho capito, è una « valvola ».

BERRY, *Relatore*. Nient'altro che questo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 3 di cui ho già dato lettura ed al quale non sono stati proposti emendamenti e che risulta essere:

« Gli impiegati dei ruoli aggiunti, istituiti a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in corrispondenza dei ruoli organici di cui ai quadri I, II, III, IV, annessi alla presente legge sono collocati nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici di cui agli stessi quadri, con decorrenza dal 1° febbraio 1962 ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma al quale non sono stati proposti emendamenti e che risulta essere:

« La disposizione di cui al precedente comma è applicabile, a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli impiegati appartenenti ai reparti dei danni di guerra presso le Intendenze di finanza, inquadrati nei ruoli aggiunti corrispondenti ai ruoli organici delle Direzioni provinciali del Tesoro, che, alla data stessa, prestino servizio presso l'Amministrazione centrale del Tesoro ».

(*È approvato*).

Al terzo comma il Relatore onorevole Berry ha presentato due emendamenti sostitutivi:

« *Sostituire alle parole*, precedente articolo 1, *le seguenti*: primo comma, *e sostituire alle parole*: di entrata in vigore della presente legge, *le seguenti*: del 1° febbraio 1962 ».

Pongo in votazione il primo degli emendamenti dell'onorevole Berry.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo degli emendamenti del Relatore, di cui ho dato testè lettura, diretto a sostituire *alle parole*: di entrata in vigore della presente legge, *le parole*: del 1° febbraio 1962.

(*È approvato*).

Pertanto il terzo comma dell'articolo 3 rimane così formulato:

« Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti degli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge nell'Amministrazione centrale del Tesoro, il cui inquadramento nei ruoli aggiunti corrispondenti ai ruoli organici menzionati nel primo comma o nei ruoli aggiunti corrispondenti ai ruoli organici delle Direzioni provinciali del tesoro sarà disposto successivamente alla data predetta. Il collocamento di tali impiegati nei ruoli organici, avrà la stessa decorrenza dell'inquadramento nei ruoli aggiunti, ma non potrà comunque essere anteriore alla data del 1 febbraio 1962. La relativa domanda dovrà essere presentata dai detti impiegati che saranno inquadrati nei ruoli aggiunti corrispondenti ai ruoli organici delle Direzioni provinciali del Tesoro entro sessanta giorni dalla data in cui avranno ricevuto comunicazione dell'inquadramento nei ruoli aggiunti ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Al quarto comma il Relatore, onorevole Berry, ha proposto il seguente emendamento aggiuntivo:

« *Dopo le parole*: degli impiegati ivi iscritti, *aggiungere le altre*: alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Berry.

(*È approvato*).

Il quarto comma rimane pertanto così formulato:

« Il personale di cui ai precedenti commi è inserito nelle predette qualifiche dei ruoli organici dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge – intesi come tali anche quelli che verranno collocati ai sensi degli articoli

5, 20, 21 e 22, primo comma, della presente legge – conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Il Relatore onorevole Berry propone di aggiungere alla fine del quinto comma, dopo le parole: « nel ruolo », le altre: « ferma restando ad ogni effetto la efficacia delle promozioni conferite dopo il 1° febbraio 1962 nelle qualifiche menzionate nel presente comma e nelle qualifiche inferiori ».

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del Relatore, onorevole Berry.

(*È approvato*).

Pertanto il quinto comma dell'articolo 3 rimane così formulato:

« Ove gli impiegati collocati nei ruoli organici ai sensi del presente articolo siano in possesso della anzianità richiesta ai fini della ammissione ai concorsi per merito distinto ed agli esami di idoneità per le promozioni a direttore di sezione ed a primo segretario, nonché ai fini dell'ammissione al concorso ed agli scrutini per la promozione a primo archivista, e ai fini dell'ammissione agli scrutini per la promozione a commesso, tale anzianità si attribuisce, per gli stessi fini, agli impiegati di cui al precedente comma, già appartenenti ai ruoli organici, che li precedono nel ruolo, ferma restando ad ogni effetto la efficacia delle promozioni conferite, dopo il 1° febbraio 1962, nelle qualifiche menzionate nel presente comma e nelle qualifiche inferiori ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il comma sesto, al quale non sono stati proposti emendamenti e che risulta essere:

« Il collocamento nei ruoli organici degli impiegati di cui al presente articolo è disposto anche in soprannumero, da riassorbirsi in ragione di metà delle successive vacanze ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il comma settimo, al quale non sono stati proposti emendamenti e che risulta essere:

« Gli impiegati già appartenenti ai ruoli speciali transitori e ai ruoli aggiunti che siano stati inquadrati nei corrispondenti ruoli organici, in applicazione di disposizioni legislative o a seguito di concorsi, possono conseguire, a domanda, da presentarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento eventualmente più favorevole cui avrebbero avuto diritto a norma del presente articolo, ove fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o ruoli aggiunti ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il comma ottavo, al quale non sono stati proposti emendamenti e che risulta essere:

« Al personale di cui al comma precedente è riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianità complessiva del servizio prestata nel ruolo aggiunto e nel ruolo ordinario ».

(*È approvato*).

L'articolo 3 rimane pertanto così formulato:

« Gli impiegati dei ruoli aggiunti, istituiti a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in corrispondenza dei ruoli organici di cui ai quadri I, II, III, IV, annessi alla presente legge sono collocati nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici di cui agli stessi quadri, con decorrenza dal 1° febbraio 1962.

La disposizione di cui al precedente comma è applicabile, a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli impiegati appartenenti ai reparti dei danni di guerra presso le Intendenze di finanza, inquadrati nei ruoli aggiunti corrispondenti ai ruoli organici delle Direzioni provinciali del tesoro, che, alla data stessa, prestino servizio presso l'Amministrazione centrale del tesoro.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti degli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge nell'Amministrazione centrale del tesoro, il cui inquadramento nei ruoli aggiunti corrispondenti ai ruoli organici menzionati nel primo comma o nei ruoli aggiunti corrispondenti ai ruoli organici delle Direzioni provinciali del tesoro sarà disposto successivamente alla data predetta. Il collocamento di tali impiegati nei ruoli organici avrà la stessa decorrenza dell'inquadramento nei ruoli aggiunti, ma non potrà comunque essere anteriore alla data del 1° febbraio 1962. La relativa domanda dovrà essere presentata dai detti impiegati che saranno inquadrati

nei ruoli aggiunti corrispondenti ai ruoli organici delle Direzioni provinciali del tesoro entro sessanta giorni dalla data in cui avranno ricevuto comunicazione dell'inquadramento nei ruoli aggiunti.

Il personale di cui ai precedenti commi è inserito nelle predette qualifiche dei ruoli organici dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge – intesi come tali anche quelli che verranno collocati ai sensi degli articoli 5, 20, 21 e 22, primo comma, della presente legge – conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.

Ove gli impiegati collocati nei ruoli organici ai sensi del presente articolo siano in possesso della anzianità richiesta ai fini della ammissione ai concorsi per merito distinto ed agli esami di idoneità per le promozioni a direttore di sezione ed a primo segretario, nonché ai fini dell'ammissione al concorso ed agli scrutini per la promozione a primo archivista, e ai fini dell'ammissione agli scrutini per la promozione a commesso, tale anzianità si attribuisce, per gli stessi fini, agli impiegati di cui al precedente comma, già appartenenti ai ruoli organici, che li precedono nel ruolo, ferma restando ad ogni effetto l'efficacia delle promozioni conferite dopo il 1° febbraio 1962 nelle qualifiche menzionate nel presente comma e nelle qualifiche inferiori.

Il collocamento nei ruoli organici degli impiegati di cui al presente articolo è disposto anche in soprannumero, da riassorbirsi in ragione di metà delle successive vacanze.

Gli impiegati già appartenenti ai ruoli speciali transitori e ai ruoli aggiunti che siano stati inquadrati nei corrispondenti ruoli organici, in applicazione di disposizioni legislative o a seguito di concorsi, possono conseguire, a domanda, da presentarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento eventualmente più favorevole cui avrebbero avuto diritto a norma del presente articolo, ove fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o ruoli aggiunti.

Al personale di cui al comma precedente è riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianità complessiva del servizio prestato nel ruolo aggiunto e nel ruolo ordinario ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

Fra gli impiegati appartenenti a diversi ruoli aggiunti della stessa carriera, l'ordine del collocamento nei ruoli organici, previsto nel precedente articolo 3, è stabilito dalla anzianità di qualifica nel ruolo aggiunto di appartenenza; a parità di tale anzianità, da quella complessiva nel ruolo aggiunto e nel ruolo speciale transitorio; a parità di questa ultima anzianità, si osservano i criteri stabiliti dall'articolo 344, comma ultimo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Lo pongo in votazione non essendovi emendamenti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

« Gli impiegati dei ruoli organici delle Direzioni provinciali del Tesoro, che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano servizio presso gli uffici centrali della Direzione generale dei Danni di guerra, sono trasferiti, a domanda, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici di cui agli annessi quadri II, III, IV, a decorrere dalla data anzidetta e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianità di qualifica e di carriera ».

BERRY, *Relatore*. Sarebbe più opportuna una migliore formulazione dell'articolo 5, come da mio emendamento sostitutivo integrale.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento sostitutivo integrale dell'articolo 5, proposto dal Relatore, onorevole Berry:

« Gli impiegati dei ruoli organici delle Direzioni provinciali del tesoro, già addett ai reparti dei danni di guerra presso le Intendenze di finanza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano servizio presso l'Amministrazione centrale del tesoro, sono trasferiti, a domanda, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici di cui agli annessi quadri II, III, IV, a decorrere dalla data anzidetta e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta, conservando, a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo integrale dell'onorevole Relatore.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

« Gli impiegati del ruolo della carriera esecutiva di cui al quadro III della presente legge che rivestono la qualifica di dattilografo di prima classe, di dattilografo di seconda classe e di dattilografo aggiunto, svolgono esclusivamente mansioni di dattilografia e di stenografia.

Nei concorsi per esami di ammissione al ruolo predetto, due decimi dei posti sono riservati per il conferimento della qualifica di dattilografo aggiunto. Per conseguire tale qualifica gli aspiranti, oltre le prove scritte ed orali di cui all'articolo 182 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, devono superare una prova pratica di dattilografia, nonché una prova pratica di stenografia o su mezzi meccanici, secondo quanto stabilito nel bando di concorso.

I dattilografi di prima e di seconda classe partecipano, insieme agli archivisti e agli applicati, agli esami ed agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo archivista ».

Il Relatore, onorevole Berry propone di sopprimere al primo comma dell'articolo 6 le parole « del ruolo ».

Pongo ai voti l'emendamento soppressivo dell'onorevole Berry.

(*È approvato*).

L'articolo 6 rimane pertanto così formulato:

Gli impiegati della carriera esecutiva di cui al quadro III della presente legge che rivestono la qualifica di dattilografo di prima classe, di dattilografo di seconda classe e di dattilografo aggiunto, svolgono esclusivamente mansioni di dattilografia e di stenografia.

Nei concorsi per esami di ammissione al ruolo predetto, due decimi dei posti sono riservati per il conferimento della qualifica di dattilografo aggiunto. Per conseguire tale qualifica gli aspiranti, oltre le prove scritte ed orali di cui all'articolo 182 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, devono superare una prova pratica di dattilografia, nonché una prova pratica di stenografia o su mezzi meccanici, secondo quanto stabilito nel bando di concorso.

I dattilografi di prima e di seconda classe partecipano, insieme agli archivisti e agli applicati, agli esami ed agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo archivista ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7:

« Gli impiegati del ruolo della carriera esecutiva di cui al quadro III della presente legge che rivestono la qualifica di operatore tecnico di prima classe, di operatore tecnico di seconda classe e di operatore tecnico aggiunto svolgono le mansioni di operatori di macchine d'ufficio.

Nei concorsi per esami di ammissione al ruolo predetto, un decimo dei posti è riservato per il conferimento della qualifica di operatore tecnico aggiunto. Per conseguire tale qualifica gli aspiranti, oltre le prove scritte ed orali di cui all'articolo 182 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, devono superare apposita prova pratica sui mezzi meccanici secondo quanto stabilito nel bando di concorso.

Gli operatori tecnici di prima e di seconda classe partecipano, insieme agli archivisti ed agli applicati, agli esami ed agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo archivista ».

Il Relatore onorevole Berry propone di sopprimere al primo comma le parole « del ruolo ».

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo Berry.

(*È approvato*).

L'articolo 7 rimane, pertanto, così formulato:

« Gli impiegati della carriera esecutiva di cui al quadro III della presente legge che rivestono la qualifica di operatore tecnico di prima classe, di operatore tecnico di seconda classe e di operatore tecnico aggiunto svolgono le mansioni di operatori di macchine d'ufficio.

Nei concorsi per esami di ammissione al ruolo predetto, un decimo dei posti è riservato per il conferimento della qualifica di operatore tecnico aggiunto. Per conseguire tale qualifica gli aspiranti, oltre le prove scritte ed orali di cui all'articolo 182 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, devono superare apposita prova pratica sui mezzi meccanici secondo quanto stabilito nel bando di concorso.

Gli operatori tecnici di prima e di seconda classe partecipano, insieme agli archivisti ed agli applicati, agli esami ed agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo archivista ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura:

« L'indennità prevista dall'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è estesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale addetto agli apparati grafici e da stampa, eliocianografici, fotografici ed elettrocontabili dei servizi dipendenti dall'Amministrazione centrale del Tesoro.

L'indennità spettante al personale del provveditorato generale dello Stato addetto al controllo e alla vigilanza presso l'Istituto poligrafico dello Stato per la stampa di carte valori e presso le cartiere per la fabbricazione di carta filigranata da avvalorare è stabilita, per ogni giornata di effettivo lavoro, nella misura di lire 600 per i capi degli uffici e di lire 400 per gli altri dipendenti.

Il compenso per lavoro straordinario spetta anche oltre i limiti fissati dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767. Le indennità previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1562, per ciascuna ora di lavoro serale e notturno, spettano nelle seguenti misure:

	Dalle ore 22 alle ore 24	Dalle ore 0 alle ore 6
Impiegati con coefficiente 325 e superiore	L. 160	L. 240
Impiegati con coefficiente inferiore a 325	» 140	» 220
Impiegati della carriera ausiliaria o di IV categoria .	» 100	» 190

NANNUZZI. Non presentiamo emendamendamenti in quanto, la volta scorsa, discutendosi il disegno di legge n. 2903, trattandosi di articolo analogo, quello da noi presentato venne respinto.

BERRY, *Relatore*. Proporrei un emendadamento aggiuntivo al terzo comma, nel senso di dire, testualmente: « Al personale di cui al comma precedente il compenso per lavoro straordinario, ecc. ».

PRESIDENTE. L'inconveniente che ne deriva, secondo me, dicendo: « Al personale di cui al comma precedente », è però questo: sembra che il compenso per lavoro straordinario sia limitato soltanto a quel particolare personale.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Al primo comma dell'articolo si parla di estensione dell'indennità di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324. Al terzo comma, invece, si parla del lavoro straordinario che viene effettuato da coloro che sono adibiti alle particolari mansioni di controllo o vigilanza presso l'Istituto poligrafico dello Stato, per la stampa di carte valori e presso le cartiere per la fabbricazione di carta filigranata da avvalorare. Quindi prevede solo la fissazione del compenso per questo particolare lavoro straordinario, non riguarda quello svolto dal personale di cui al primo comma, addetto cioè agli apparati grafici e da stampa. Quindi, questa, è la ripetizione esatta dell'articolo 18 dell'altro provvedimento già da noi approvato e concernente il riordinamento degli Uffici provinciali del tesoro!

PRESIDENTE. Però permane un dubbio. Per quale motivo alla categoria « x » sì e alla categoria « y » no, questo vantaggio che ogni tanto salta fuori? C'è una ragione veramente specifica perché quest'ultima non debba avere questo beneficio?

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il particolare lavoro notturno, o comunque, serale di vigilanza presso le cartiere che lavorano per il Poligrafico dello Stato!

PRESIDENTE. D'accordo allora.

Pongo in votazione l'articolo 8 per divisione.

Sul primo e sul secondo comma non vi sono emendamenti. Li pongo pertanto in votazione nel testo di cui ho già dato lettura e che risulta essere:

« L'indennità prevista dall'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è estesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale addetto agli apparati grafici e da stampa, eliocianografici, fotografici ed elettrocontabili dei servizi dipendenti dall'Amministrazione centrale del tesoro.

L'indennità spettante al personale del Provveditorato generale dello Stato addetto al controllo e alla vigilanza presso l'Istituto poligrafico dello Stato per la stampa di carte valori e presso le cartiere per la fabbricazione di carta filigranata da avvalorare è stabilita, per ogni giornata di effettivo lavoro, nella misura di lire 600 per i capi degli uffici e di lire 400 per gli altri dipendenti ».

(*Sono approvati*).

Al terzo comma è stato presentato un emendamento dall'onorevole Relatore diretto a premettere le seguenti parole all'ini-

zio del comma: « Al personale di cui al comma precedente il ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione il terzo comma con l'emendamento aggiuntivo testé approvato, e che, pertanto, risulta essere:

« Al personale di cui al comma precedente, il compenso per lavoro straordinario spetta anche oltre i limiti fissati dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767. Le indennità previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1562, per ciascuna ora di lavoro serale e notturno, spettano nelle seguenti misure:

	Dalle ore 22 alle ore 24	Dalle ore 0 alle ore 6
Impiegati con coefficiente 325 e superiore	L. 160	L. 240
Impiegati con coefficiente inferiore a 325	» 140	» 220
Impiegati della carriera ausiliaria e di IV categoria .	» 100	» 190

(*È approvato*).

L'articolo 8 rimane pertanto così formulato:

« L'indennità prevista dall'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è estesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale addetto agli apparati grafici e da stampa, eliocianografici, fotografici ed elettrocontabili dei servizi dipendenti dall'Amministrazione centrale del tesoro.

L'indennità spettante al personale del Provveditorato generale dello Stato addetto al controllo e alla vigilanza presso l'Istituto poligrafico dello Stato per la stampa di carte valori e presso le cartiere per la fabbricazione di carta filigranata da avvalorare è stabilita, per ogni giornata di effettivo lavoro, nella misura di lire 600 per i capi degli uffici e di lire 400 per gli altri dipendenti.

Al personale di cui al comma precedente il compenso per lavoro straordinario spetta anche oltre i limiti fissati dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767. Le indennità previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1562, per ciascuna ora di lavoro serale e notturno, spettano nelle seguenti misure:

	Dalle ore 22 alle ore 24	Dalle ore 0 alle ore 6
Impiegati con coefficiente 325 e superiore	L. 160	L. 240
Impiegati con coefficiente inferiore a 325	» 140	» 220
Impiegati della carriera ausiliaria e di IV categoria . .	» 100	» 190

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura:

« Gli impiegati del ruolo della carriera esecutiva di cui al quadro III della presente legge, che non rivestono le qualifiche di cui ai precedenti articoli 6 e 7 svolgono, in conformità dell'articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mansioni di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia, anche con l'utilizzazione di macchine, nonché quelle di collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa indicate nel regolamento ».

BERRY, *Relatore*. Propongo anche per questo articolo, come già per quelli precedenti, la soppressione, all'inizio, delle parole: « del ruolo ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione delle parole « del ruolo » come da emendamento proposto dal Relatore.

(*È approvata*).

Pongo ora in votazione l'articolo 9 come risulta a seguito dell'emendamento testé approvato e, cioè:

« Gli impieati della carriera esecutiva di cui al quadro III della presente legge, che non rivestono le qualifiche di cui ai precedenti articoli 6 e 7 svolgono, in conformità dell'articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mansioni di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia, anche con l'utilizzazione di macchine, nonché quelle di collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa indicate nel regolamento ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 10. Ne do lettura:

« Gli archivisti, gli applicati e gli applicati aggiunti del ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del Tesoro

che svolgono abitualmente le mansioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7 assumono, rispettivamente, le qualifiche di dattilografo di prima classe, di dattilografo di seconda classe, di dattilografo aggiunto ovvero di operatore tecnico di prima classe, di operatore tecnico di seconda classe, di operatore tecnico aggiunto.

Il disposto del precedente comma si applica anche al personale inquadrato ai sensi degli articoli 3, 5, 20, 21 e 22 della presente legge nel ruolo di cui all'annesso quadro III ».

BERRY, *Relatore*. Qui si rende necessaria una diversa formulazione a somiglianza di quanto abbiamo fatto per gli altri provvedimenti.

PRESIDENTE. Un emendamento presentato dall'onorevole Relatore, d'accordo con il Governo, propone di sostituire l'intero articolo 10 con il seguente testo:

« Le mansioni corrispondenti alle qualifiche dei coefficienti di stipendio 202, 180 e 157 sono attribuite e revocate con decreto del Ministro per il tesoro ».

Se non vi sono osservazioni o obiezioni pongo in votazione l'articolo 10 nel nuovo testo proposto dal Relatore, consenziente il Governo, del quale ho testé dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo agli articoli 11, 12 e 13 che, non essendovi emendamenti, se non vi sono osservazioni od obiezioni, pongo successivamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 11.

« Gli agenti tecnici capi e gli agenti tecnici provvedono alla manutenzione degli impianti, delle macchine e delle attrezzature d'ufficio, alla guida e manutenzione degli automezzi e alle altre incombenze previste dagli ordinamenti di servizio.

La nomina ad agente tecnico si consegue esclusivamente mediante pubblico concorso ai sensi dell'articolo 190 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

(*È approvato*).

ART. 12.

« La nomina ad ispettore superiore per i servizi della Direzione generale del Tesoro si consegue mediante concorso per esame e per titoli.

L'esame consiste in quattro prove scritte ed una prova orale. Le prove scritte sono a carattere teorico-pratico ed almeno due di esse devono avere particolare attinenza ai servizi della Direzione generale del Tesoro.

Le materie del programma dell'esame sono stabilite con decreto del Ministro per il tesoro. Per quanto concerne i criteri e le modalità per l'espletamento del concorso, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e agli articoli 10, secondo e terzo comma, e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Al concorso possono partecipare gli impiegati dei ruoli ordinari delle carriere direttive del Ministero del tesoro che rivestano la qualifica di consigliere di prima classe e che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, abbiano compiuto cinque anni almeno di servizio effettivo nella carriera nonchè gli impiegati dei ruoli ordinari delle carriere speciali del Ministero del tesoro che alla data medesima, abbiano compiuto nove anni almeno di servizio effettivo nella carriera ».

(*È approvato*).

ART. 13.

« La nomina ad ispettore superiore per i servizi della Direzione generale degli Istituti di previdenza si consegue mediante concorso per esame e per titoli.

L'esame consiste in quattro prove scritte ed una prova orale. Le prove scritte sono a carattere teorico-pratico ed almeno due di esse devono avere particolare attinenza ai servizi della Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Sono applicabili le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 12 ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 14. Ne do lettura:

« Gli ispettori capi per i servizi della Direzione generale del Tesoro e gli ispettori capi per i servizi della Direzione generale degli Istituti di previdenza, partecipano agli scrutini per la promozione alla qualifica di ispettore generale insieme ai direttori di divisione.

Con decreto del Ministro per il Tesoro, previo parere del Consiglio di amministrazione all'inizio di ciascun anno del primo triennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le quote dei posti di ispettore generale che possono essere conferiti nell'anno ai direttori di divisione, agli ispettori capi per i servizi della

Direzione generale del Tesoro e agli ispettori capi per i servizi della Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Successivamente alla scadenza del predetto triennio, ferma restando la disposizione di cui al primo comma, i posti vacanti nella qualifica di ispettore generale saranno assegnati, in proporzione, ai direttori di divisione, agli ispettori capi per i servizi della Direzione generale del Tesoro e agli ispettori capi per i servizi della Direzione generale degli Istituti di previdenza, fino a raggiungere rispettivamente, le dotazioni organiche di 62, 10 e 5 ».

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 14.

(*È approvato*).

Il Relatore onorevole Berry propone di aggiungere al secondo comma, dopo la parola « Tesoro » l'altra « emanato ».

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del Relatore.

(*È approvato*).

Pertanto il secondo comma rimane così formulato:

« Con decreto del Ministro per il Tesoro emanato previo parere del Consiglio di amministrazione all'inizio di ciascun anno del primo triennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le quote dei posti di ispettore generale che possono essere conferiti nell'anno ai direttori di divisione, agli ispettori capi per i servizi della Direzione generale del Tesoro e agli ispettori capi per i servizi della Direzione generale degli Istituti di previdenza ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il Relatore onorevole Berry al terzo comma propone di sostituire alle parole « dotazioni organiche di » la parola « quote ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del Relatore.

(*È approvato*).

Pertanto il terzo comma rimane così formulato:

« Successivamente alla scadenza del predetto triennio, ferma restando la disposizione di cui al primo comma, i posti vacanti nella qualifica di ispettore generale saranno assegnati, in proporzione, ai direttori di divisione, agli ispettori capi per i servizi della Direzione generale del Tesoro e agli ispettori capi per i servizi della Direzione generale degli Istituti di previdenza, fino a raggiungere rispettivamente, le quote 62, 10 e 5 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 14 rimane pertanto così formulato:

« Gli ispettori capi per i servizi della Direzione generale del Tesoro e gli ispettori capi per i servizi della Direzione generale degli Istituti di previdenza, partecipano agli scrutini per la promozione alla qualifica di ispettore generale insieme ai direttori di divisione.

Con decreto del Ministro per il tesoro, emanato previo parere del Consiglio di amministrazione all'inizio di ciascun anno del primo triennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le quote dei posti di ispettore generale che possono essere conferiti nell'anno ai direttori di divisione, agli ispettori capi per i servizi della Direzione generale del Tesoro e agli ispettori capi per i servizi della Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Successivamente alla scadenza del predetto triennio, ferma restando la disposizione di cui al primo comma, i posti vacanti nella qualifica di ispettore generale saranno assegnati, in proporzione, ai direttori di divisione, agli ispettori capi per i servizi della Direzione generale del Tesoro e agli ispettori capi per i servizi della Direzione generale degli Istituti di previdenza, fino a raggiungere rispettivamente le quote di 62, 10 e 5 ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 15:

« Nella prima applicazione della presente legge i tre quarti dei posti complessivamente disponibili, dopo gli inquadramenti di cui agli articoli 5, 20, 21, 22, primo comma, nel ruolo di cui all'annesso quadro II, sono conferiti, in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione, agli impiegati del ruolo della carriera esecutiva di cui all'annesso quadro III che siano provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero siano in possesso dei requisiti stabiliti dal quarto comma dell'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

La graduatoria di cui al comma precedente è formata tenendo conto del titolo di studio

posseduto, delle mansioni svolte dall'impiegato nell'ultimo triennio quali risultano dai relativi rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi, nonché dell'esito di un esame consistente in un colloquio vertente sui servizi d'istituto. La Commissione esaminatrice è composta:

da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Tesoro con qualifica non inferiore ad ispettore generale o equiparata, che la presiede;

da quattro impiegati della stessa carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.

Un impiegato della detta carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di II classe assolve le funzioni di segretario.

Per ottenere l'inquadramento previsto dal primo comma, gli interessati devono produrre domanda, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento decorre dalla data medesima.

L'inquadramento nei ruoli previsti dal presente articolo non è consentito per una qualifica con coefficiente di stipendio superiore a quello corrispondente alla qualifica rivestita nella carriera di provenienza.

Agli effetti della progressione di carriera, il personale inquadrato a norma del presente articolo conserva per intero, entro il limite massimo di quattro anni, l'anzianità di servizio posseduta nel ruolo di provenienza.

Salve le più favorevoli valutazioni stabilite dalle norme vigenti, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, a domanda, anche agli impiegati che provengono dal ruolo ordinario della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale del Tesoro ».

Al primo comma dell'articolo 15 il Relatore onorevole Berry propone di sostituire alle parole: « primo comma », le seguenti: « e dopo quelli che ai sensi dell'articolo 3 hanno effetto dal 1° febbraio 1962 », e di sopprimere le parole: siano provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero ».

Pongo in votazione il primo emendamento del Relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento del Relatore.

(*È approvato*).

Il primo comma rimane pertanto così formulato:

« Nella prima applicazione della presente legge i tre quarti dei posti complessivamente disponibili, dopo gli inquadramenti di cui agli articoli 5, 20, 21, 22, e dopo quelli che ai sensi dell'articolo 3 hanno effetto dal 1° febbraio 1962, nel ruolo di cui all'annesso quadro II, sono conferiti, in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione, agli impiegati del ruolo della carriera esecutiva di cui all'annesso quadro III, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dal quarto comma dell'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Non ci sono emendamenti al comma secondo che risulta essere:

« La graduatoria di cui al comma precedente è formata tenendo conto del titolo di studio posseduto e delle mansioni svolte dall'impiegato nell'ultimo triennio quali risultano dai relativi rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi, nonché dell'esito di un esame consistente in un colloquio vertente sui servizi d'istituto. La Commissione esaminatrice è composta:

da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Tesoro, con qualifica non inferiore ad ispettore generale o equiparata, che la presiede;

da quattro impiegati della stessa carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma al quale non sono stati proposti emendamenti e che risulta essere:

« Un impiegato della detta carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di II classe assolve le funzioni di segretario ».

(*È approvato*).

Il Relatore onorevole Berry ha proposto di sopprimere, nel quarto comma, le parole: « a pena di decadenza ».

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Relatore.

(*È approvato*).

Pertanto il quarto comma rimane così formulato:

« Per ottenere l'inquadramento previsto dal primo comma, gli interessati devono produrre domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento decorre dalla data medesima ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il quinto comma, al quale non sono stati proposti emendamenti che risulta essere:

« L'inquadramento nei ruoli previsti dal presente articolo non è consentito per una qualifica con coefficiente di stipendio superiore a quello corrispondente alla qualifica rivestita nella carriera di provenienza ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il sesto comma, al quale non sono stati proposti emendamenti e che risulta essere:

« Agli effetti della progressione di carriera, il personale inquadrato a norma del presente articolo conserva per intero, entro il limite massimo di quattro anni, l'anzianità di servizio posseduta nel ruolo di provenienza ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il settimo comma, al quale non sono stati proposti emendamenti e che risulta essere:

« Salve le più favorevoli valutazioni stabilite dalle norme vigenti, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, a domanda, anche agli impiegati che provengono dal ruolo ordinario della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del Tesoro ».

(*È approvato*).

L'articolo 15 rimane pertanto così formulato:

« Nella prima applicazione della presente legge i tre quarti dei posti complessivamente disponibili, dopo gli inquadramenti di cui agli articoli 5, 20, 21, 22 e dopo quelli che ai sensi dell'articolo 3 hanno effetto dal 1° febbraio 1962, nel ruolo di cui all'annesso quadro II, sono conferiti, in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione, agli impiegati del ruolo della carriera esecutiva di cui all'annesso quadro III che siano in possesso dei requisiti stabiliti dal quarto comma dell'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria di cui al comma precedente è formata tenendo conto del titolo di studio posseduto, delle mansioni svolte dall'impiegato nell'ultimo triennio quali risultano dai relativi rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi, nonchè dell'esito di un esame consistente in un colloquio vertente sui servizi d'istituto. La Commissione esaminatrice è composta:

da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Tesoro con qualifica non inferiore ad ispettore generale o equiparata, che la presiede;

da quattro impiegati della stessa carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di Divisione o equiparata.

Un impiegato della detta carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe assolve le funzioni di segretario.

Per ottenere l'inquadramento previsto dal primo comma, gli interessati devono produrre domanda, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento decorre dalla data medesima.

L'inquadramento nei ruoli previsti dal presente articolo non è consentito per una qualifica con coefficiente di stipendio superiore a quello corrispondente alla qualifica rivestita nella carriera di provenienza.

Agli effetti della progressione di carriera, il personale inquadrato a norma del presente articolo conserva per intero, entro il limite massimo di quattro anni, l'anzianità di servizio posseduta nel ruolo di provenienza.

Salve le più favorevoli valutazioni stabilite dalle norme vigenti, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, a domanda, anche agli impiegati che provengono dal ruolo ordinario della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del Tesoro ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 16:

« Nella prima applicazione della presente legge un quarto dei posti disponibili complessivamente nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva di cui all'annesso quadro III possono essere conferiti, in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione, agli impiegati del ruolo organico della carriera ausiliaria di cui all'annesso quadro IV, in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla carriera esecutiva ovvero che abbiano espletato per

almeno un triennio, anche se in distinti periodi, le funzioni proprie della categoria superiore riportando la qualifica di ottimo.

La graduatoria di cui al comma precedente è formata tenendo conto del titolo di studio posseduto e delle mansioni svolte dall'impiegato nell'ultimo triennio, quali risultano dai relativi rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi, nonché dell'esito di un esame consistente in un colloquio vertente sui servizi di istituto.

La Commissione esaminatrice è composta:

da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Tesoro con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, che la presiede;

da quattro impiegati della stessa carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Un impiegato della detta carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe assolve le funzioni di segretario.

Per ottenere l'inquadramento previsto dal primo comma, gli interessati devono produrre domanda, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento decorre dalla data medesima.

Agli effetti della progressione di carriera il personale inquadrato a norma del presente articolo conserva per intero, entro il limite massimo di quattro anni, l'anzianità di servizio posseduta nel ruolo di provenienza ».

Onorevole Giraudo, la informo che in apertura di seduta l'onorevole Natali, in obbedienza al telegramma del Ministro Medici, ha chiesto il rinvio della discussione del testo che noi stiamo esaminando. Senonché la Commissione ha ritenuto, per non turbare i rapporti equitativi che logicamente devono esistere fra il personale dell'Amministrazione centrale del Tesoro e il personale dell'Amministrazione periferica, opportuno che anche questo provvedimento che è relativo al personale dell'Amministrazione centrale del Tesoro si trovi, nel suo *iter*, nella stessa situazione in cui si trova quello concernente il personale delle Direzioni provinciali del Tesoro, che è stato trasmesso al Senato la settimana scorsa.

Desidero anche informare l'onorevole Giraudo che la Commissione ha espresso il desiderio di sentire esposti dalla viva voce del Ministro della riforma della pubblica amministrazione i criteri direttivi dell'azione che egli intende svolgere, in modo che la nostra Commissione possa discutere tali criteri ed uniformare eventualmente agli stessi la propria azione.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Sono grato di tali comunicazioni. Più che altro ero venuto per conoscere gli emendamenti del Relatore alla proposta di legge Turnaturi.

Io penso che l'interpretazione da dare al telegramma del Ministro sia che soprattutto le proposte di iniziativa parlamentare debbono per il momento segnare il passo. Mi pare che questa sia la ragione del telegramma.

PRESIDENTE. Torniamo all'esame dell'articolo 16.

NANNUZZI. Propongo un ultimo comma da aggiungere all'articolo 16:

« Salvo le più favorevoli valutazioni stabilite dalle norme vigenti, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche, a domanda, agli impiegati della carriera esecutiva provenienti dal ruolo organico della carriera ausiliaria dell'Amministrazione centrale del Tesoro ».

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il Tesoro*. Siamo contrari.

BERRY, *Relatore*. Un emendamento consimile, se ben ricordo, era stato proposto all'articolo 16 concernente l'amministrazione centrale e all'articolo 34, concernente i ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria. In tale circostanza, quale relatore ebbi ad esprimere parere contrario, perché il salto qualitativo degli impiegati che dalla carriera ausiliaria passano a quella esecutiva è tale per cui non è opportuno riconoscere questo periodo di anzianità relativo al servizio prestato in una carriera che non ha nessuna attinenza con il lavoro d'ufficio. Introdurremmo, cioè, qualcosa di nuovo che comporterebbe poi il riesame degli altri provvedimenti. Confermo, in questa occasione, il punto di vista già espresso sulla questione e sono perciò contrario all'emendamento proposto.

NANNUZZI. Non insisto. Anche se tuttavia devo confermare la giustezza di questa nostra proposta, in quanto è vero quello che dice l'onorevole Berry, che cioè i beneficiari della disposizione provengono da una carriera non impiegatizia, e però una delle condizioni per questo passaggio alla carriera esecutiva è che essi abbiano svolto mansioni impiegatizie. Quindi, è il riconoscimento di un servizio prestato.

PRESIDENTE. Ringrazio, comunque, l'onorevole Nannuzzi per il ritiro dell'emendamento e, se non vi sono altre osservazioni od obiezioni, pongo in votazione l'articolo 16

per divisione, essendo stati proposti emendamenti da parte del Relatore.

Pongo anzitutto in votazione il primo degli emendamenti proposti dal Relatore al primo comma diretto a sopprimere dopo le parole: « nella qualifica iniziale », le parole: « del ruolo ».

(*È approvato*).

Il secondo emendamento, sempre al primo comma tende a sostituire dopo le parole: « della carriera esecutiva », le parole: « di cui all'annesso quadro III », con le seguenti: « dopo gli inquadramenti di cui agli articoli 5, 20, 21 e 22 e dopo quelli che, agli effetti dell'articolo 3, hanno effetto dal 1° febbraio 1962 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Un terzo emendamento del Relatore, tende, alla fine del comma, a sostituire l'espressione: « le funzioni proprie della categoria superiore », con la seguente: « le mansioni proprie della carriera esecutiva ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione il primo comma dell'articolo 16 con gli emendamenti testé approvati. Esso risulta così formulato:

« Nella prima applicazione della presente legge un quarto dei posti disponibili complessivamente nella qualifica iniziale della carriera esecutiva, dopo gli inquadramenti di cui agli articoli 5, 20, 21 e 22 e dopo quelli che ai sensi dell'articolo 3 hanno effetto dal 1° febbraio 1962, possono essere conferiti, in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione agli impiegati del ruolo organico della carriera ausiliaria di cui all'annesso quadro IV, in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla carriera esecutiva ovvero che abbiano espletato per almeno un triennio, anche se in distinti periodi, le mansioni proprie della carriera esecutiva riportando la qualifica di ottimo ».

(*È approvato*).

Sui successivi commi dell'articolo non vi sono emendamenti. Li pongo pertanto in votazione nel testo di cui ho dato prima lettura e che risulta essere:

« La graduatoria di cui al comma precedente è formata tenendo conto del titolo di studio posseduto e delle mansioni svolte dall'impiegato nell'ultimo triennio, quali risultano dai relativi rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi, nonché dell'esito di un esame consistente in un colloquio vertente sui servizi di istituto.

La Commissione esaminatrice è composta:

da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Tesoro con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, che la presiede;

da quattro impiegati della stessa carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Un impiegato della detta carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe assolve le funzioni di segretario.

Per ottenere l'inquadramento previsto dal primo comma, gli interessati devono produrre domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento decorre dalla data medesima.

Agli effetti della progressione di carriera il personale inquadrato a norma del presente articolo conserva per intero, entro il limite massimo di quattro anni, l'anzianità di servizio posseduta nel ruolo di provenienza ».

(*Sono approvati*).

L'articolo 16 rimane pertanto così formulato:

Nella prima applicazione della presente legge un quarto dei posti disponibili complessivamente nella qualifica iniziale della carriera esecutiva dopo gli inquadramenti di cui agli articoli 5, 20, 21 e 22 e dopo quelli che, ai sensi dell'articolo 3, hanno effetto dal 1 febbraio 1962, possono essere conferiti, in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione, agli impiegati del ruolo organico della carriera ausiliaria di cui all'annesso quadro IV, in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla carriera esecutiva ovvero che abbiano espletato per almeno un triennio, anche se in distinti periodi, le mansioni proprie della carriera esecutiva riportando la qualifica di ottimo.

La graduatoria di cui al comma precedente è formata tenendo conto del titolo di studio posseduto e delle mansioni svolte dall'impiegato nell'ultimo triennio, quali risultano dai relativi rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi, nonchè dell'esito di un esame consistente in un colloquio vertente sui servizi di istituto.

La Commissione esaminatrice è composta:

da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Tesoro con qualifica non inferiore a direttore di Divisione o equiparata, che la presiede;

da quattro impiegati della stessa carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Un impiegato della detta carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe assolve le funzioni di segretario.

Per ottenere l'inquadramento previsto dal primo comma, gli interessati devono produrre domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento decorre dalla data medesima.

Agli effetti della progressione di carriera il personale inquadrato a norma del presente articolo conserva per intero, entro il limite massimo di quattro anni, l'anzianità di servizio posseduta nel ruolo di provenienza.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

A questo punto l'onorevole Bogoni, propone di inserire il seguente articolo aggiuntivo 16-*bis:*

« Nella prima applicazione della presente legge i tre quarti dei posti complessivamente disponibili, dopo gli inquadramenti di cui agli articoli precedenti nella carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Tesoro, sono conferiti, in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione agli impiegati del ruolo organico e ruolo aggiunto della corrispondente carriera di concetto dello stesso ramo dell'Amministrazione del Tesoro, che siano provvisti del diploma di laurea specificamente prescritto.

La graduatoria di cui al comma precedente è formata tenendo conto del titolo di studio delle mansioni svolte dall'impiegato nell'ultimo triennio quali risultano dai relativi rapporti informativi, dai giudizi contenenti rapporti informativi stessi, nonché dell'esito di un esame consistente in un colloquio vertente sui servizi di istituto dell'Amministrazione di appartenenza.

La Commissione esaminatrice è composta:

da un direttore generale che la presiede;

da quattro impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a Direttore di divisione o equiparata;

un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a Consigliere di prima classe che assolve le funzioni di segretario.

Per ottenere l'inquadramento previsto dal primo comma, gli interessati debbono produrre domanda a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

l'inquadramento decorre dalla data medesima;

l'inquadramento nel ruolo previsto dal presente articolo non è consentito per una qualifica con coefficiente di stipendio superiore a quello corrispondente alla qualifica rivestita nella carriera di provenienza.

Agli effetti della progressione di carriera, il personale inquadrato a norma del presente articolo, conserva per intero, entro il limite massimo di 4 anni l'anzianità di servizio posseduta nel ruolo di provenienza ».

Evidentemente, in questa formulazione si rilevano diversi punti in cui, per ragioni tecniche e sistematiche, il testo dovrebbe essere coordinato. Ci sono però questioni di carattere sostanziale su cui dobbiamo sentire il parere del Relatore e del Governo.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Occorre prima di tutto chiarire! Se questo emendamento ha riferimento all'amministrazione anche periferica del tesoro, è evidente, e diventa quasi superfluo dire che esso non può essere in questa sede accolto. Se, invece, si riferisce ai ruoli dell'Amministrazione centrale del tesoro, va rilevato che esiste soltanto una carriera di concetto, quella dei reparti dei Danni di guerra. Mi pare che gli interessati però siano non più di due o tre!

BOGONI. Sono certamente di più. Se fossero solo tre si farebbe presto; passerebbero! Comunque non sono due o tre!

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il principio contenuto nell'emendamento dell'onorevole Bogoni, se accolto, poi, si ripercuoterebbe anche sui ruoli dell'Amministrazione provinciale. Ma allora, veramente io dovrei ritornare alla richiesta di rinvio e, questa volta, sottolinearla notevolmente!

LUZZATTO. Di questo emendamento potremmo eventualmente pregare il Relatore di tener conto allorché dovrà essere esaminato il testo coordinato delle proposte di legge concernenti il passaggio alla carriera superiore degli impiegati forniti del relativo titolo di studio.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Bogoni se insiste nel mantenere l'emendamento.

BOGONI. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora, l'emendamento si intende ritirato dal proponente.

Passiamo all'articolo 17. Ne do lettura:

« Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro prestino servizio nell'Amministrazione centrale del tesoro, almeno dal 15 giugno 1962 e siano in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite massimo di età, sono collocati presso la detta Amministrazione centrale, con la qualifica di diurnista, a seconda del titolo di studio posseduto e delle mansioni svolte, nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.

Al personale predetto è attribuito il trattamento giuridico e quello economico iniziale stabilito per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria d'inquadramento.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili, con estensione delle norme contenute nell'articolo 21 della legge 28 febbraio 1952, n. 67, al personale salariato di cui all'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, adibito a mansioni non salariali da data non posteriore a quella di entrata in vigore di quest'ultima legge, in servizio dalla data stessa nell'amministrazione centrale del tesoro ».

BERRY, *Relatore*. Propongo un emendamento al primo comma di questo articolo e, inoltre, una correzione puramente formale, al terzo ed ultimo comma. Per quanto riguarda il primo comma, propongo di sostituire le parole: « ad eccezione dei limiti di età » alle parole « limiti massimi di età ». All'ultimo comma, l'emendamento che propongo tende a sostituire la parola « dalla » con la parola « alla ».

PRESIDENTE. D'accordo.

Pongo in votazione l'articolo per divisione. Pongo anzitutto in votazione l'emendamento proposto dal Relatore al primo comma diretto a sostituire l'espressione: « ad eccezione del limite massimo di età », con la seguente: « ad eccezione dei limiti di età ».

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione il primo comma con l'emendamento testé approvato. Esso risulta così formulato:

« Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro prestino servizio nell'Amministrazione centrale del tesoro almeno dal 15 giugno 1962 e siano in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti di età, sono collocati presso la detta Amministrazione centrale, con la qualifica di diurnista, a seconda del titolo di studio posseduto e delle mansioni svolte, nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni ».

(*È approvato*).

Sul secondo comma non vi sono emendamenti. Lo pongo in votazione nel testo di cui ho già dato lettura e che risulta essere:

« Al personale predetto è attribuito il trattamento giuridico e quello economico iniziale stabilito per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria d'inquadramento ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento formale del Relatore al terzo comma:

Dopo le parole: « in servizio », sostituire alla parola: « dalla », la parola: « alla ».

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione il terzo ed ultimo comma con l'emendamento testé approvato. Esso risulta così formulato:

« Le disposizioni del presente articolo sono applicabili, con estensione delle norme contenute nell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, al personale salariato di cui all'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, adibito a mansioni non salariali da data non posteriore a quella di entrata in vigore di quest'ultima legge, in servizio alla data stessa nell'Amministrazione centrale del tesoro ».

(*È approvato*).

L'articolo 17 risulta, pertanto, così formulato:

« Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro prestino servizio nell'Amministrazione centrale del Tesoro almeno dal 15 giugno 1962

e siano in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti di età, sono collocati presso la detta Amministrazione centrale, con la qualifica di diurnista, a seconda del titolo di studio posseduto e delle mansioni svolte, nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.

Al personale predetto è attribuito il trattamento giuridico e quello economico iniziale stabilito per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria d'inquadramento.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili, con estensione delle norme contenute nell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, al personale salariato di cui all'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, adibito a mansioni non salariali da data non posteriore a quella di entrata in vigore di quest'ultima legge, in servizio alla data stessa nell'Amministrazione centrale del Tesoro ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

NANNUZZI. Poiché intendo proporre un articolo aggiuntivo 18-*bis* che se accolto determinerà la necessità di emendare l'articolo 18, propongo di accantonare l'articolo 18 e di esaminare per primo l'articolo 18-*bis* che propongo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'articolo 18 resta accantonato e che si esamina per primo l'articolo 18-*bis* che l'onorevole Nannuzzi intende proporre.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo aggiuntivo che l'onorevole Nannuzzi propone di aggiungere dopo l'articolo 18 che abbiamo per un momento accantonato:

« Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nella qualifica di agente tecnico e messi a concorso ai sensi dell'articolo 11, sono riservati per metà:

a) agli impiegati dei ruoli organici ed aggiunti delle carriere del personale ausiliario del Ministero del tesoro;

b) agli appuntati e finanzieri della Guardia di finanza con almeno 5 anni di servizio e con età non superiore ai 45 anni;

c) ai salariati che, alla data d'entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato, per almeno un anno, lodevole servizio presso gli uffici dell'Amministrazione centrale del Tesoro con compiti corrispondenti a quelli della qualifica a cui aspirano;

d) al personale indicato nel precedente articolo 16 ».

BERRY, *Relatore*. Sono favorevole.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Nannuzzi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 18. Ne do lettura:

« Nei concorsi banditi per il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli di cui agli annessi quadri I, II, III, IV, un terzo dei posti messi a concorso è riservato, prescindendo dal limite di età, al personale indicato nel precedente articolo che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia, con qualunque denominazione, prestato servizio nell'Amministrazione centrale del Tesoro per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente.

La predetta riserva è elevata a due terzi nei concorsi banditi per il conferimento dei posti disponibili nella prima attuazione della presente legge.

Delle riserve di posti stabilite con il presente articolo sono ammessi a fruire anche gli impiegati dei ruoli organici dell'Amministrazione centrale del Tesoro che partecipino ai concorsi di cui ai precedenti commi e siano in possesso del prescritto titolo di studio ».

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 18.

(*È approvato*).

L'onorevole Nannuzzi propone di aggiungere alla fine del secondo comma le seguenti parole: « salvo quanto disposto dall'articolo 18-*bis* ».

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Nannuzzi.

(*È approvato*).

Pertanto il secondo comma rimane così formulato:

« La predetta riserva è elevata a due terzi nei concorsi banditi per il conferimento dei posti disponibili nella prima attuazione della

presente legge, salvo quanto disposto dall'articolo 18-*bis* ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma al quale non sono stati proposti emendamenti e che risulta essere:

« Delle riserve di posti stabilite con il presente articolo sono ammessi a fruire anche gli impiegati dei ruoli organici dell'Amministrazione centrale del Tesoro che partecipino ai concorsi di cui ai precedenti commi e siano in possesso del prescritto titolo di studio ».

(*È approvato*).

L'articolo 18 rimane pertanto così formulato:

« Nei concorsi banditi per il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli di cui agli annessi quadri I, II, III, IV, un terzo dei posti messi a concorso è riservato, prescindendo dal limite di età, al personale indicato nel precedente articolo che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia, con qualunque denominazione, prestato servizio nell'Amministrazione centrale del Tesoro per almeno trecentossessanta giorni complessivi nel triennio precedente.

La predetta riserva è elevata a due terzi nei concorsi banditi per il conferimento dei posti disponibili nella prima attuazione della presente legge, salvo quanto disposto dall'articolo 18-*bis*.

Delle riserve di posti stabilite con il presente articolo sono ammessi a fruire anche gli impiegati dei ruoli organici dell'Amministrazione centrale del Tesoro che partecipino ai concorsi di cui ai precedenti commi e siano in possesso del prescritto titolo di studio ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 19:

«Alla qualifica iniziale del ruolo dei servizi statistici dell'Amministrazione centrale del Tesoro, di cui al quadro I, tabella *B*, e del ruolo dei servizi attuariali della Direzione generale degli Istituti di previdenza, di cui al quadro I, tabella *C*, si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare coloro che siano muniti del prescritto titolo di studio e siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 161 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Lo statistico consegue la promozione a statistico superiore, a statistico capo e ad ispettore generale statistico, senza esami, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, rispettivamente, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di statistico, sei anni di effettivo servizio nella qualifica di statistico superiore e sei anni di effettivo servizio nella qualifica di statistico capo.

L'attuario consegue la promozione ad attuario superiore, ad attuario capo e ad ispettore generale attuario, senza esami, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, rispettivamente, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di attuario, sei anni di effettivo servizio nella qualifica di attuario superiore e sei anni di effettivo servizio nella qualifica di attuario capo.

Gli impiegati che abbiano già rivestito la qualifica di statistico nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Tesoro e che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano qualifica non superiore a quella di direttore di sezione, sono collocati, a domanda, con qualifica corrispondente a quella rivestita alla data anzidetta, nel ruolo di cui al quadro I, tabella *B*, conservando, ai fini della promozione alla qualifica superiore, l'anzianità posseduta nella qualifica già ricoperta. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano la qualifica di vice attuario o di attuario sono collocati nella qualifica iniziale del ruolo di cui al quadro I, tabella *C*, conservando ai fini della promozione alla qualifica superiore, l'anzianità complessiva raggiunta nelle qualifiche di vice attuario e di attuario ».

Lo pongo in votazione, non essendovi osservazioni od emendamenti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 20:

« Gli impiegati provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana inquadrati nei ruoli aggiunti, di cui alle tabelle XVI, XVII, XVIII, XIX dell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, e successive mo-

dificazioni, istituiti presso il Ministero del tesoro, sono collocati, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con effetto dalla data stessa, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari di cui ai quadri annessi alla presente legge e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianità di qualifica e di carriera.

Gli impiegati di cui al precedente comma che risultano inquadrati nel ruolo aggiunto della carriera direttiva in soprannumero in base a disposizioni diverse da quelle contenute nella legge 19 ottobre 1959, n. 928, sono collocati nelle corrispondenti qualifiche del ruolo ordinario in soprannumero.

I ruoli aggiunti indicati nel primo comma del presente articolo sono soppressi ».

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 20.

(*È approvato*).

L'onorevole Nannuzzi propone di sopprimere il secondo comma. Ha chiesto di illustrare il suo emendamento. Ne ha facoltà.

NANNUZZI. Io propongo la soppressione del secondo comma perché fa riferimento ad una particolare situazione del Ministero del tesoro, in cui esistono diversi funzionari provenienti dall'Africa italiana che hanno la qualifica di ispettori generali. Ora io desidero dire alla Commissione che questo secondo comma significa che la tabella relativa viene aumentata di almeno sei posti col che noi verremmo meno anche al criterio che abbiamo seguito approvando il precedente provvedimento legislativo per l'Amministrazione delle finanze, di consolidare, cioè, una certa aliquota.

BERRY, *Relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento soppressivo del secondo comma, proposto dall'onorevole Nannuzzi.

(*È approvato*).

Pongo ai voti il terzo comma.

(*È approvato*).

L'articolo 20 rimane pertanto così formulato:

Gli impiegati provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana inquadrati nei ruoli aggiunti, di cui alle tabelle XVI, XVII, XVIII, XIX dell'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, e successive modificazioni, istituiti presso il Ministero del tesoro, sono collocati, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con effetto dalla data stessa, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari di cui ai quadri annessi alla presente legge e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianità di qualifica e di carriera.

I ruoli aggiunti indicati nel primo comma del presente articolo sono soppressi.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 21. Ne do lettura:

« Gli impiegati dei ruoli ad esaurimento per i servizi dell'alimentazione di cui alla tabella annessa alla legge 6 marzo 1958, n. 199, che prestino servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'Amministrazione centrale del tesoro possono essere trasferiti, a domanda, e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nei ruoli di cui agli annessi quadri I. II, III e IV.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il trasferimento ha effetto dalla data medesima.

Gli impiegati provenienti dalle sezioni provinciali dell'alimentazione che prestino servizio alla data di entrata in vigore della presente legge nell'Amministrazione centrale del Tesoro e che abbiano chiesto e non ancora ottenuto alla data predetta l'inquadramento nei ruoli ad esaurimento di cui al primo comma del presente articolo, possono presentare la domanda prevista dallo stesso comma entro sessanta giorni dalla data in cui avranno ricevuto comunicazione del loro inquadramento nei ruoli ad esaurimento predetti.

Il collocamento nei ruoli di cui agli annessi quadri I, II, III, IV degli impiegati di cui al presente articolo è disposto, ove occorra, anche in soprannumero, da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze. In corrispondenza dei soprannumeri saranno lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale.

Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita e sono collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta. Ai fini del com-

puto dell'anzianità richiesta per le promozioni alle qualifiche dei nuovi ruoli corrispondenti a quelle previste dall'articolo 13 della legge 6 marzo 1958, n. 199, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo medesimo ».

NANNUZZI. Mi domando se questo articolo non contrasti con quanto deciso prima, la soppressione cioè del secondo comma dell'articolo 20 !

BERRY, *Relatore*. Questo, a differenza di quello, è solo una valvola di sicurezza !

NANNUZZI. D'accordo.

BERRY, *Relatore*. Propongo un emendamento al secondo comma, nel senso di sopprimere, dopo le prime parole, l'espressione: « a pena di decadenza ». Questo, conformemente a quanto abbiamo già fatto a proposito dell'articolo 15, quarto comma !

PRESIDENTE. D'accordo. Dati gli emendamenti proposti, pongo in votazione l'articolo 21 per divisione.

Sul primo comma non vi sono emendamenti. Lo pongo pertanto in votazione nel testo di cui ho dato prima lettura.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione l'emendamento proposto dal Relatore al secondo comma diretto a sopprimere, dopo le parole: « deve essere presentata », le seguenti parole: « a pena di decadenza ».

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione il secondo comma con l'emendamento testé approvato. Esso risulta così formulato:

« La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il trasferimento ha effetto dalla data medesima ».

(*È approvato*).

Sui successivi terzo, quarto e quinto comma non vi sono emendamenti. Li pongo in votazione nel testo di cui ho già dato lettura:

(*Sono approvati*).

L'articolo 21 risulta, pertanto, così formulato:

« Gli impiegati dei ruoli ad esaurimento per i servizi dell'alimentazione di cui alla tabella annessa alla legge 6 marzo 1958, n. 199, che prestano servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'Amministrazione centrale del Tesoro possono essere trasferiti, a domanda, e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nei ruoli di cui agli annessi quadri I, II, III e IV.

La domanda deve essere presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il trasferimento ha effetto dalla data medesima.

Gli impiegati provenienti dalle sezioni provinciali dell'alimentazione che prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge nell'Amministrazione centrale del Tesoro e che abbiano chiesto e non ancora ottenuto alla data predetta l'inquadramento nei ruoli ad esaurimento di cui al primo comma del presente articolo, possono presentare la domanda prevista dallo stesso comma entro sessanta giorni dalla data in cui avranno ricevuto comunicazione del loro inquadramento nei ruoli ad esaurimento predetti.

Il collocamento nei ruoli di cui agli annessi quadri I, II, III, IV degli impiegati di cui al presente articolo è disposto, ove occorra, anche in soprannumero, da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze. In corrispondenza dei soprannumeri saranno lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale.

Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita e sono collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta. Ai fini del computo dell'anzianità richiesta per le promozioni alle qualifiche dei nuovi ruoli corrispondenti a quelle previste dall'articolo 13 della legge 6 marzo 1958, n. 199, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo medesimo ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 22. Ne do lettura:

« Gli impiegati dei ruoli organici di altre Amministrazioni dello Stato, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in qualsiasi forma assegnati ai servizi centrali della direzione generale dei danni di guerra, sono trasferiti a domanda, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici di cui agli annessi quadri II, III, IV, a decorrere dalla data anzidetta e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già

ricoperta, conservando, a tutti gli effetti, la anzianità di qualifica e di carriera.

La disposizione di cui al precedente comma si applica, con le modalità stabilite nei precedenti articoli 3 e 4 anche agli impiegati dei ruoli aggiunti e che si trovano nelle condizioni ivi indicate ».

BERRY, *Relatore*. Propongo alcuni emendamenti. E cioè, all'inizio del primo comma, alle parole: « Gli impiegati dei ruoli organici di altre amministrazioni », propongo di sostituire l'espressione: « Coloro che appartengono a ruoli organici di altre amministrazioni ».

Quindi dopo le parole: « che alla data », propongo di sostituire alle parole: « di entrata in vigore della presente legge », con le parole: « del 15 giugno 1962 ».

E, questo, per evitare che si faccia poi pressione in questo senso.

Infine, al secondo ed ultimo comma, propongo di sostituire all'espressione: « anche agli impiegati dei ruoli aggiunti », la seguente: « anche a coloro che appartengono ai ruoli aggiunti ».

PRESIDENTE. Dati gli emendamenti proposti, pongo in votazione l'articolo 22 per divisione.

Pongo prima in votazione l'emendamento proposto dal Relatore al primo comma diretto a sostituire le parole: « Gli impiegati dei », con le seguenti: « Coloro che appartengono ai ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Relatore diretto a sostituire le parole: « di entrata in vigore della presente legge », con le seguenti: « del 15 giugno 1962 ».

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione il primo comma con gli emendamenti testé approvati; esso risulta così formulato:

« Coloro che appartengono ai ruoli organici di altre Amministrazioni dello Stato, che alla data del 15 giugno 1962 risultino in qualsiasi forma assegnati ai servizi centrali della direzione generale dei danni di guerra, sono trasferiti, a domanda, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici di cui agli annessi quadri II, III, IV, a decorrere dalla data anzidetta e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianità di qualifica e di carriera ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Relatore al secondo comma diretto a sostituire le parole: « agli impiegati dei », con le seguenti: « a coloro che appartengono ai ».

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione il secondo ed ultimo comma dell'articolo 22 con l'emendamento testé approvato. Esso risulta così formulato:

« La disposizione di cui al precedente comma si applica, con le modalità stabilite nei precedenti articoli 3 e 4 anche a coloro che appartengono ai ruoli aggiunti e che si trovano nelle condizioni ivi indicate ».

(*È approvato*).

L'articolo 22 rimane, pertanto, così formulato:

« Coloro che appartengono ai ruoli organici di altre Amministrazioni dello Stato e che alla data del 15 giugno 1962 risultino in qualsiasi forma assegnati ai servizi centrali della Direzione generale dei danni di guerra, sono trasferiti, a domanda, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici di cui agli annessi quadri II, III, IV, a decorrere dalla data anzidetta e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianità di qualifica e di carriera.

La disposizione di cui al precedente comma si applica, con le modalità stabilite nei precedenti articoli 3 e 4 anche a coloro che appartengono ai ruoli aggiunti e che si trovino nelle condizioni ivi indicate ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 23. Ne do lettura:

« I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficeranno per una sola volta e fino alla data del 31 dicembre 1966, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà – e comunque per un massimo di trenta mesi – dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni siano inferiori ad un biennio.

Per la effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle relative promozioni, di cui agli articoli 166 e 187 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde, sino alla suddetta data del 31 dicembre 1966, dai termini previsti dagli articoli medesimi ».

Chiedo se vi sono proposte di emendamenti.

BERRY, *Relatore*. Ne proporrei uno, al secondo comma, diretto ad aggiungere prima della parola: « inferiori », le parole: « pari o ».

NANNUZZI. Io rilevo soltanto, in questo articolo, questa estensione nel tempo: si prescinde sino alla data del 31 dicembre 1966 !

PRESIDENTE. Dati gli emendamenti proposti pongo in votazione l'articolo 23 per divisione.

Sul primo comma non vi sono emendamenti. Lo pongo pertanto in votazione nel testo di cui ho testé dato lettura.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione l'emendamento proposto dal Relatore al secondo comma, diretto ad aggiungere dopo le parole: « per le promozioni siano », le parole: « pari o ».

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione il comma come risulta a seguito dell'emendamento testé approvato. Esso risulta così formulato:

« Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni siano pari o inferiori ad un biennio ».

(*È approvato*).

Sul terzo comma dell'articolo 23 non vi sono emendamenti. Lo pongo pertanto in votazione nel testo di cui ho dato prima lettura.

(*È approvato*).

L'articolo 23 rimane pertanto così formulato:

« I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficeranno per una sola volta e fino alla data del 31 dicembre 1966, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà – e comunque per un massimo di trenta mesi – dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni siano pari o inferiori ad un biennio.

Per la effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle relative promozioni, di cui agli articoli 166 e 187 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde, sino alla suddetta data del 31 dicembre 1966, dai termini previsti dagli articoli medesimi ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 24. Ne do lettura:

« Agli impiegati del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, assunto alle dipendenze dell'Amministrazione centrale del tesoro ai sensi dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 27 e 46 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, con decorrenza dal 1° febbraio 1962.

Ai suddetti impiegati si applicano, inoltre, le disposizioni contenute negli articoli 28, 29 e 31 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304.

Agli impiegati che abbiano prestato servizio presso gli Uffici del genio militare per le requisizioni anglo-americane e che siano stati assunti successivamente alle dipendenze della Direzione generale dei danni di guerra, servizi centrali, è riconosciuta l'anzianità del servizio prestato presso i predetti Uffici del genio militare.

Nei riguardi degli impiegati a suo tempo inquadrati nelle categorie del personale non di ruolo dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro in applicazione di disposizioni legislative relative alla sistemazione presso le Amministrazioni dello Stato del personale di enti, aziende ed uffici soppressi e in via di soppressione, il periodo di servizio prescritto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, è ridotto alla metà ».

BERRY, *Relatore*. Propongo un emendamento soppressivo del terzo comma, in analogia a quanto abbiamo fatto per l'altro provvedimento concernente il personale dell'Amministrazione periferica.

Inoltre, propongo di modificare l'espressione che è alla fine del quarto ed ultimo comma, nel senso di precisare, relativamente al periodo di servizio prescritto dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, articolo 1,

primo comma, che esso « è ridotto, a domanda, della metà ».

LUZZATTO. Direi meglio: « è, a domanda, ridotto della metà » !

PRESIDENTE. D'accordo.

NANNUZZI. Poiché già nel precedente provvedimento da noi approvato, la maggioranza si è dichiarata contraria ad un nostro emendamento sulla portata di un articolo analogo, non insisteremo oggi, qui, sul mantenimento di questo terzo comma ! E però, vorrei far riflettere sul fatto che ai dipendenti del soppresso U.N.S.E.A. noi, abbiamo riconosciuto tutta l'anzianità mentre a coloro che prestarono servizio negli uffici del Genio militare, non diamo nessun riconoscimento.

BERRY, *Relatore*. Il riconoscimento dell'anzianità di servizio prestato dal personale che abbia prestato servizio presso gli Uffici del genio militare per le requisizioni anglo-americane è già previsto in base all'articolo 10, secondo comma, della legge 9 gennaio 1951, n. 10. Tanto che gli stessi interessati facevano presente come l'articolo 33 del disegno di legge n. 2903 non concedeva loro niente di più di quanto già viene loro concesso. E, per questo motivo, si chiedeva l'introduzione nel testo di quell'articolo 33 della parola « comunque ». Nel senso di dire: « è riconosciuta l'anzianità di servizio comunque prestato presso i predetti Uffici del genio militare ». Questo emendamento, ricordo, diede luogo ad una discussione che si concluse sopprimendo l'articolo relativo, ritenuto non conforme all'interesse dell'Amministrazione.

PRESIDENTE. Comunque ci troviamo ora nella situazione per cui, proprio per quel certo principio di omogeneità di cui si è parlato all'inizio di questa nostra seduta, poiché mercoledì scorso la disposizione analoga contenuta nel provvedimento relativo agli organici dell'Amministrazione periferica l'abbiamo soppressa, è, evidentemente, giusto sopprimere il secondo comma dell'articolo in esame. D'altra parte, al Senato, il problema potrà essere riproposto e, i colleghi dell'altro ramo del Parlamento se dovessero ritenerlo giusto potranno benissimo reinserire questa disposizione, oltre che in questo disegno di legge, anche in quello da noi in precedenza esaminato ed approvato, e già sottoposto al loro esame. Allo stato, però, per evidenti raragioni di uniformità poiché venne accettato in sede di esame del disegno di legge n. 2903 un emendamento soppressivo dell'onorevole Rappresentante del Governo ora, ove riproposto analogo emendamento, non potrebbe non essere accolto.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei sottolineare la giustezza dell'impostazione dell'onorevole Presidente e poiché la Commissione non ha aderito alla richiesta di rinvio da me fatta, è auspicabile non introdurre nel provvedimento disposizioni che contrastano con quelle approvate nella precedente seduta e ciò anche per venire incontro all'atteggiamento di collaborazione di chi ha l'onore di rappresentare il Governo. È comunque evidente, d'altra parte, la necessità di una disciplina omogenea della materia relativa al riordinamento dei ruoli organici dell'Amministrazione periferica e centrale.

NANNUZZI. D'accordo. Prendiamo atto di questo riconoscimento: se del caso, si potrà benissimo sanare la situazione, eventualmente, su iniziativa del Senato !

PRESIDENTE. Siamo allora d'accordo.

Se non vi sono altre osservazioni od obiezioni, pongo in votazione l'articolo 24 per divisione.

Al primo e al secondo comma non vi sono emendamenti. Li pongo pertanto in votazione nel testo di cui ho dato prima lettura e che risulta essere.

« Agli impiegati del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'Agricoltura, assunto alle dipendenze dell'Amministrazione centrale del tesoro ai sensi dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 27 e 46 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, con decorrenza dal 1° febbraio 1962.

Ai suddetti impiegati si applicano, inoltre, le disposizioni contenute negli articoli 28, 29 e 31 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304 ».

(*Sono approvati*).

A questo punto un emendamento dell'onorevole Relatore propone la soppressione del terzo comma. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal Relatore al quarto ed ultimo comma, diretto a sostituire le parole finali: « è ridotto alla metà », con le altre: « è ridotto della metà, a domanda ».

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione il quarto, diventato ora terzo ed ultimo comma, con l'emendamento testé approvato. Esso risulta così formulato:

« Nei riguardi degli impiegati a suo tempo inquadrati nelle categorie del personale non

di ruolo dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro in applicazione di disposizioni legislative relative alla sistemazione presso le Amministrazioni dello Stato per personale di enti, aziende ed uffici soppressi o in via di soppressione, il periodo di servizio prescritto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, è, ridotto della metà, a domanda ».

(*È approvato*).

L'articolo 24 risulta, pertanto, così formulato:

« Agli impiegati del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, assunti alle dipendenze dell'Amministrazione centrale del Tesoro ai sensi dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 27 e 46 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304,con decorrenza dal 1° febbraio 1962.

Ai suddetti impiegati si applicano, inoltre, le disposizioni contenute negli articoli 28, 29 e 31 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304.

Nei riguardi degli impiegati a suo tempo inquadrati nelle categorie del personale non di ruolo dell'Amministrazione centrale e provinciale del Tesoro in applicazione di disposizioni legislative relative alla sistemazione presso le Amministrazioni dello Stato del personale di enti, aziende ed uffici soppressi o in via di soppressione, il periodo di servizio prescritto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, è ridotto della metà, a domanda ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 25. Ne do lettura:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 450 milioni per l'esercizio 1962-1963, si provvede con riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, riguardante provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Poiché non vi sono emendamenti, se non ci sono osservazioni od obiezioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 26. Ne do lettura:

« Sono abrogati gli articoli 268, 269, 271, 272, 273 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Ufficio generale dei servizi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1960, n. 894, è soppresso e le sue attribuzioni sono devolute alla Direzione generale degli affari generali e del personale ».

Lo pongo in votazione, non essendovi emendamenti.

(*È approvato*).

Il Relatore onorevole Berry propone di aggiungere il seguente articolo:

« La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal Relatore.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame delle tabelle.

Do lettura del Quadro I:

QUADRO I.

RUOLI DELLE CARRIERE DIRETTIVE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL TESORO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
900	Direttori generali	9 (*a*)
	TABELLA A. — *Servizi amministrativi e ispettivi centrali.*	
670	Ispettori generali	77 (*b*) (*c*)
500	Direttori di divisione – Ispettori capi per i servizi della Direzione generale del Tesoro – Ispettori capi per i servizi della Direzione generale degli Istituti di previdenza	170 (*d*)
402	Direttori di sezione – Ispettori superiori per i servizi della Direzione generale del Tesoro – Ispettori superiori per i servizi della Direzione generale degli Istituti di previdenza	246 (*e*)
325	Consiglieri di 1ª classe	420
271	Consiglieri di 2ª classe	
229	Consiglieri di 3ª classe	
		913

(*a*) In aggiunta ai contingenti di cui alla tabella *F* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, un direttore generale può essere destinato presso l'Ufficio italiano dei cambi in posizione di fuori ruolo.

(*b*) Di cui 1 preposto alla Zecca.

(*c*) Oltre 8 posti di ruolo, con carattere di temporaneità, in relazione alle esigenze della riorganizzazione dei servizi dell'Amministrazione centrale del Tesoro da riassorbire entro il quinto anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*d*) Dei quali 19 Ispettori capi per i servizi della Direzione generale del Tesoro e 13 Ispettori capi per i servizi della Direzione generale degli Istituti di previdenza.

(*e*) Dei quali 25 Ispettori superiori per i servizi della Direzione generale del Tesoro e 15 Ispettori superiori per i servizi della Direzione generale degli Istituti di previdenza.

TABELLA B. — *Servizi statistici dell'Amministrazione centrale del Tesoro.*

670	Ispettore generale statistico	2
500	Statistico capo	
402	Statistico superiore	
325	Statistico	

TABELLA C. — *Servizi attuariali della Direzione generale degli Istituti di previdenza.*

670	Ispettore generale attuario	2
500	Attuario capo	
402	Attuario superiore	
325	Attuario	

Pongo in votazione il Quadro I.

(*È approvato*).

Do lettura del Quadro II:

QUADRO II.

RUOLO DELLA CARRIERA DI CONCETTO
DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL TESORO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Segretari capi	34
402	Segretari principali	144
325	Primi segretari	297
271	Segretari	795
229	Segretari aggiunti	
202	Vice segretari	
		1.270

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del Quadro III:

QUADRO III.

RUOLO DELLA CARRIERA ESECUTIVA
DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL TESORO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
325	Assistenti tecnici	56
271	Archivisti capi	240
229	Primi archivisti	503
	Assistente alla vigilanza	1
202	Archivisti – Operatori tecnici di 1ª classe – Dattilografi di 1ª classe	2.000
180	Applicati – Operatori tecnici di 2ª classe – Dattilografi di 2ª classe	
157	Applicati aggiunti – Operatori tecnici aggiunti – Dattilografi aggiunti	
		2.800

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del Quadro IV:

QUADRO IV.

RUOLO DELLA CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL TESORO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
180	Commesso capo	1
173	Commessi	61
159	Uscieri capi	775
151	Uscieri	
142	Inservienti	
		837
173	Agenti tecnici capi	8
159	Agenti tecnici	42
		50

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei esprimere il mio ringraziamento all'onorevole Berry e a tutta la Commissione presieduta dall'onorevole Lucifredi – scusandomi se nel corso di questa discussione c'è stata qualche intemperanza – della proficua collaborazione. Il Governo ne è particolarmente grato alla Commissione e soprattutto all'onorevole Berry.

PRESIDENTE. Sono certo di interpretare il pensiero di tutti i membri della Commissione associandomi al ringraziamento caloroso rivolto all'onorevole Berry, il quale una volta di più ha dato prova della passione e dell'entusiasmo con cui si dedica a così ingrati compiti. È stato soprattutto per opera sua se siamo riusciti a concludere l'*iter* di questa non facile serie di provvedimenti. Mi auguro che questi provvedimenti possano trovare il voto favorevole nella discussione del Senato e mi auguro soprattutto che possano contribuire a migliorare le condizioni del personale del Ministero del tesoro e soprattutto l'efficienza dell'Amministrazione medesima.

Dopo di che, la seduta in sede legislativa deve essere tolta, essendovi seduta in Assemblea plenaria. Comunque, sulla proposta di legge dell'onorevole Turnaturi, che è pure all'ordine del giorno della seduta di oggi, è stata fatta specifica richiesta di rinvio da parte dell'onorevole rappresentante del Ministro della riforma della pubblica amministrazione. Faccio considerare che ciò è conseguenza del telegramma di cui ho dato lettura all'inizio della seduta.

Resta, inteso, onorevole Turnaturi, che noi abbiamo fatto invito all'onorevole Medici, ministro della riforma della pubblica amministrazione, di intervenire in una seduta della nostra Commissione, per esporre i criteri informativi della sua azione, per poterli discutere.

TURNATURI. Faccio osservare che a mio modesto parere il telegramma del Ministro della riforma della pubblica amministrazione

non ha stretta attinenza con la proposta di legge che ho avuto l'onore di presentare e che aveva, mi pare, il consenso della maggioranza della Commissione.

Comunque desidero sottolineare, che qualora questa norma non venga estesa nei ruoli degli altri Ministeri che hanno avuto ampliamenti di organici, noi verremo ad attuare una diversità di trattamento fra alcune categorie di funzionari della stessa amministrazione. Non mi pare che questo sia molto equo.

PRESIDENTE. Onorevole Turnaturi, come ho già avuto occasione di accennarle poco fa, in relazione alla sua proposta di legge vi è stata una richiesta esplicita, da parte dell'onorevole Rappresentante del Governo, onorevole Sottosegretario di Stato, Girando che è venuto qui in Commissione prima che ella fosse presente.

Comunque, io non ho difficoltà a prendere atto di quanto lei sottolinea, di fare in modo, cioè, che allorché noi ci riconvocheremo qui con la presenza dell'onorevole Ministro per la riforma della pubblica amministrazione, cui facevo prima riferimento, figuri all'ordine del giorno anche la sua proposta di legge, per modo che questi criteri che ha esposti trovino legittimo sfogo nella sua richiesta !

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 3175.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del Tesoro » (3175):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli . . .	23
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 3175, risultano assorbite le proposte di legge: Foderaro ed altri (607); Cappugi ed altri (656) e, Russo Spena Raffaello (1299), che saranno pertanto, cancellate dall'ordine del giorno.

Hanno preso parte alla votazione:

Bogoni, Baroni, Berlinguer, Berry, Bozzi, Caprara, Colleselli, Cossiga, D'Onofrio, Gullo, Jacometti, Laconi, Li Causi, Lucifredi, Luzzatto, Nannuzzi, Piccoli, Resta, Rocchetti, Santarelli Enzo, Targetti, Tesauro e Tozzi Condivi.

La seduta termina alle 11.30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI